Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — ROMA — Sabato, 1° agosto — Numero 179.

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent* **20** *— nel Regno cent* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

Sua Maestà *si compiacque nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:*

Di Suo Motu-Proprio

Con decreti del 15 marzo 1908:

a gran cordone:

Colmayer cav. avv. Vincenzo, senatore del Regno, ex prefetto di Roma.

Municchi conte comm. avv. Carlo, senatore del Regno.

a commendatore:

Fiamberti avv. comm. Massimo, deputato al Parlamento.

Con decreto del 22 marzo 1908:

a commendatore:

Boncompagni Ludovisi Ottoboni duca di Fiano principe Marco.

Con decreto del 29 marzo 1908:

a commendatore:

Cogliolo comm. Pietro, professore ordinario di diritto romano nella R. Università di Genova.

ad uffiziale:

Zanardi comm. Roberto, colonnello nella riserva.
Brigante Colonna conte cav. Giulio, maggiore a riposo.

a cavaliere:

Negri cav. Rodolfo, archivista capo nel Ministero degli affari esteri.

Sulla proposta del ministro degli affari esteri:

Con decreto del 27 febbraio 1908:

a commendatore:

Allatini comm. Lazzaro, già R. console generale di 2ª categoria in Londra.

Sulla proposta del ministro della guerra:

Con decreti del 26 e 30 gennaio e 2 febbraio 1908:

ad uffiziale:

Salis cav. Giovanni, colonnello di artiglieria in posizione ausiliaria, collocato a riposo.

a cavaliere:

Montalcini cav. Abramo, tenente colonnello commissario, collocato a riposo.
Colombo cav. Giov. Battista, capitano d'artiglieria id. id.
Castellina cav. Appio, maggiore contabile id. id.
Valente cav. Luigi, maggiore id. id. id.

Sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti:

Con decreto del 5 marzo 1908:

a commendatore:

Cosenza comm. Giuseppe, consigliere di Cassazione, collocato a riposo, a sua domanda.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

Sua Maestà *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Di Suo Motu proprio:

Con decreti del 22 marzo 1908:

a grand'uffiziale:

Cao-Pinna nob. ingegnere comm. Antonio, deputato al Parlamento.

a commendatore:

Martelli cav. prof. Lodovico fu Marco, sindaco di Figline Val d'Arno.
Rossi prof. dott. cav. Baldo fu Giuseppe, chirurgo primario nell'Ospedale Maggiore di Milano.
M le cav. Emidio, industriale in Napoli.
Franceschi cav. uff. dott. Giuseppe segretario del Sottocomitato bolognese della Croce rossa italiana.
Sanminiatelli conte Donato, già appartenente al personale consolare.

ad uffiziale:

Pollari Maglietta cav. Luigi, maggiore del genio, già direttore dei lavori per la costruzione delle fortificazioni allo Chaberton.

Con decreti in data 29 marzo 1908:

a grand'uffiziale:

Ruggiero comm. Giuseppe, maggior generale nella riserva.

a commendatore:

S cavio cav. Giuseppe Mansueto, colonnello della riserva.
M cchi cav. Luigi, tenente colonnello a riposo.
Cerrina Feroni cav. Giovanni, capitano di fregata.
Frizzi avv. Lazzaro, ex-deputato al Parlamento.

Sulla proposta del ministro degli affari esteri:

Con decreti del 2-23 febbraio 1908:

a cavaliere:

Musso avv. Giuseppe Domenico.
Marzorati Alfredo.
Lomonaco dott. Alfonso, R. agente consolare a Colon.

Sulla proposta del ministro dell'interno:

Con decreto del 15 marzo 1908:

a commendatore:

Achillini cav. uff. Achille fu Demetrio da Bardi, capo sezione al Ministero dell'interno collocato a riposo.

ad uffiziale:

Gattoni cav. avv. Aldo, consigliere comunale di Bologna.
Teleschi cav. Corrado, assessore comunale di Modica.

a cavaliere:

Fazzari Spartaco di Achille, consigliere provinciale a Reggio Calabria.

Con decreti del 5, 12, 19, 22 marzo 1908:

a grand'uffiziale:

Bonacossa comm. Cesare, presidente dell'Amministrazione ospitaliera di Vigevano.

a commendatore:

Leto Saputo cav. uff. Antonino di Monreale ex sindaco.
Traina cav. uff. Antonino ex deputato provinciale di Palermo.
Frigerio cav. uff. dott. Luigi fu Maurilio, direttore del R. manicomio di Alessandria.
Folchetti cav. uff. Carlo, sindaco di Alatri (Roma).
Licata cav. uff. Giovanni, ex-sindaco di Grotte (Girgenti).
Spoto Pasciuta cav. uff. Francesco Paolo fu Stanislao, sindaco di Cattolica Eraclea.
Rosano cav. uff. Giuseppe, presidente onorario della Società reale patronato corrigendi in Torino.
Bianchi cav. uff. Vincenzo di Nicolò, ispettore generale al Ministero dell'interno.
Scrocca cav. uff. Gabriele, direttore capo di divisione al Ministero id.
Taddei cav. uff. Paolino fu Ferdinando, ispettore generale id. id.
Vigliani cav. uff. Giacomo, direttore capo divisione id. id.
Poggioli cav. uff. Avito, questore di P. S.
Sennoner cav. uff. Giuseppe, ispettore generale di P. S.
Castagnoli cav. uff. Leopoldo, questore di P. S.
Castaldi cav. uff. Domenico di Giuseppe, id. id.
Zazo cav. dott Luigi, ispettore generale al Ministero dell'interno.

ad uffiziale:

Fusco cav. Ernesto, consigliere comunale di Castellammare di Stabia.
Mulè Bertolo cav. prof. Giovanni, segretario capo nell'Amministrazione provinciale di Caltanissetta.
Muschietti cav. nob. Daniele fu Francesco, sindaco di Portogruaro.
Bertolini cav. avv. Gian Carlo fu Dario, assessore comunale di Portogruaro.
Bargioni cav. dott. Gustavo, ex-assessore comunale di Firenze.
Vaccari cav. avv. Lodovico Antonio fu Giovanni, presidente della Deputazione provinciale di Modena.
Acquarone cav. avv. Luigi Filippo, consigliere provinciale di Genova.
Vassallo cav. dott. Girolamo, medico sindaco di Grotte (Girgenti).
Rossi cav. Luigi, consigliere comunale di Anzano degli Irpini (Avellino).
Fasciolo cav. dott. Giuseppe fu Domenico, medico condotto in Casalnoceto.
Giuli cav. dott. Giuseppe, sindaco di Lorenzana assessore comunale di Pisa.
Compini Meazzuoli cav. Italo, colonnello nella riserva sindaco di Terricciuola (Pisa).
Pennetti cav. dott. Luigi di Pietrantonio, presidente della Congregazione di carità di Volturara Irpina (Avellino).
Cirrito cav. avv. Antonino, ex assessore comunale di Caltavuturo (Palermo).
Cappa cav. avv. Francesco, assessore comunale di Savona.
Speranza cav. dott. Alceo, sindaco di Ripatransone (Ascoli).
Tesoro cav. Alessandro, economo onorario degli asili israelitici in Roma.
Gavazzeni cav. prof. Antonio, assessore comunale di Bergamo.
Salvarani cav. avv. Domenico, presidente del Consiglio di amministrazione del Frenocomio di Reggio Emilia.
Travaglio cav. avv. notaio Paolo, sindaco di Dogliani (Cuneo).
Grilloni cav. dott. Carlo di Giuseppe, consigliere delegato.
Paretti cav. dott. Allfonso, id. id.
Urli cav. dott. Luciano di Valentino, id id.
Acquarone cav. Arturo, assessore comunale di Savona.

De Lachenal cav. avv. Luigi fu Francesco, assessore comunale di Savona.
Nardi Beltrame cav. dott. Nicolò, id. id.
Muscarà cav. Achille fu Filippo, maggiore dei RR. carabinieri.
Oscia cav. Achille fu Pietro, colonnello, id. id.

a cavaliere:

Rubiano avv. Ernesto, segretario comunale di None (Torino).
Zandrino Gaspare Secondo, vice presidente dell'Asilo infantile di Mombercelli.
Toni avv. Giorgio fu Vincenzo, deputato provinciale di Ferrara.
Vercellotti Giovanni Battista fu Giuseppe, consigliere comunale di Trino.
Bartholini avv. Giuseppe, sindaco di Terranova di Sibari (Cosenza).
Severino Giuseppe, sindaco di Tarsia (Cosenza).

Con decreto del 5 marzo 1908:

a cavaliere:

Bertolini Carlo, consigliere provinciale per il mandamento di Castelnovo di Garfagnana (Massa).
Brignone dottor Emilio, medico condotto a Terranova (Alessandria).
Olivari dott. Davide, sindaco di Camogli (Genova).
Nossardi Gerolamo, ex assessore comunale di Nervi (Genova).
Porta Annibale, segretario comunale di Recco (Genova).
Piana Giovanni, consigliere comunale di Pettingengo (Biella).
Farina Angelo sindaco di Paciano (Perugia).
Fracolino Pietro, sindaco Castellino Tanaro (Cuneo).
Carminati Carlo, sindaco di Carceri (Padova).
Magliona avv. Giuseppe, sindaco di Andora (Genova).
Carnevale Giuseppe di Luigi.
Masucci notar Leonardo fu Achille, sindaco di Volturara Irpina (Avellino).
Battisti Costantino di Michelangelo, sindaco di Tregnago (Verona)
Dellasorte prof. Giuseppe, assessore comunale di Nola.
Sanluzzi avv. Alfonso fu Francesco, sindaco di Bagnolo Irpino.
Guida prof. Tommaso di Giovanni, fondatore e direttore del policlinico per bambini in Napoli.
Segre Zaccaria fu Anselmo, da Saluzzo (Cuneo) residente in Torino.
Petrone avv. Sisto fu Costantino, assessore comunale di Montagano (Campobasso).
Francini Domenico fu Stefano, farmacista ex sindaco di Forano (Perugia).
Bersezio Lorenzo, assessore comunale di Peveragno (Cuneo).
Peirone Pietro fu Lorenzo membro della Congregazione di carità di Peveragno (Cuneo).
Fresia Camillo fu Bernardino, segretario della Congregazione di carità di Cuneo.
Ciocca Giovanni, membro della Congregazione di carità di Rosate (Milano).
Malfatti Bernardino fu Domenico, consigliere comunale di Campiglia Marittima.
Fazio dottor Saverio fu Luigi, assessore comunale di Normanno (Cosenza).
Helminger dottor Manfredo di Eugenio archivista negli archivi di Stato.
Buitoni Silvio, ex consigliere comunale di San Sepolcro (Arezzo).
Romeo dott. Pasquale, deputato provinciale di Reggio Calabria.
Arnoni avv. Tommaso, membro della Giunta provinciale amministrativa di Cosenza.
Soutteri Pietrangelo fu Agostino, sindaco di Castelluccio Inferiore (Potenza).
Foà avv. Ubaldo fu Michele, di Mantova.
Dall'Oglio Domenico, sindaco di Moteggiana (Mantova).
Bertozzi Cesare, membro della Congregazione di carità di Fano (Pesaro).
Brunella Carlo fu Gaetano, sindaco di Besozzo (Como).
Scotti avv. Domenico fu Pietro, assessore comunale di Savona.
Becchi ing. Flaminio, assessore comunale di Savona.
Beccaria Emilio, segretario del R. educatorio della provvidenza in Torino.
Bongiovanni Alfonso, medico chirurgo in Monsumanno.
Marchetti Francesco fu Andrea, sindaco di Montecatini.
Coccolo Michele fu Luigi, segretario comunale di Cumiana.
Bonelli Angelo, segretario comunale di Moliterno.
Santoro Domenico di Giuseppe, assessore comunale di Tricarico.
Pinza Acquirino, sindaco di Comacchio.
Severini Francesco, sindaco di Arcevia (Ancona).
Filippini Luigi, presidente della Congregazione di carità a id.
Rini dott. Pietro, assessore comunale a Salò.
Dal Moro Francesco, assessore comunale a Portogruaro.
Foligno Decio, fu Giacomo, assessore comunale di Portogruaro.
Fontebasso dott. Giorgio, segretario capo del comune di Portogruaro.
Tola nobile Pietro, ex-assessore comunale di Ozieri.
Daelli Lorenzo, sindaco di Villa San Fiorano (Milano).
Bertoldo Giovanni Paolo, sindaco di Forno Rivara (Torino).
Ferone Pietro, consigliere comunale di Casoria (Napoli).
Bodino Carlo Antonio, ex sindaco di Borgo San Dalmazzo (Cuneo).
Garzena dott. Alessandro, uffiziale, id. id.
Rubeschi dott. Cesare, ex membro della Giunta provinciale amministrativa di Arezzo.
Tufanisco Camillo, farmacista, assessore comunale di Genzano (Potenza).
Lioy Decio, medico chirurgo in Maschito, id.
Corbo Luigi fu Benedetto, ex consigliere comunale di Avigliano, id.
Riccio dott. Francesco, ufficiale sanitario di Geraco Maritina.
Altina Giovanni, sindaco di Bussolino Gassinese (Torino).
Corsetti Francesco, sindaco di Civitella Roveto (Aquila).
Fusco Rocco, consigliere comunale di Cardito (Napoli).
Cernuschi avv. Giuseppe, sindaco di Mozzo (Bergamo).
Sarri rag. Alessandro, consigliere comunale di Campi Bisenzio (Firenze)
Di Marzio avv. Giuseppe Maria, presidente della Deputazione provinciale di Ascoli.
Cristofori Giovanni, ex assessore comunale di Vicenza.
Marangoni dott. Giuseppe, ufficiale sanitario, id.
Tavoschi Giovanni Battista, sindaco di Tolmezzo (Udine).
Bertolotti Arnaldo, segretario capo del comune di Tricesimo (Udine).
Calamita Strazzeri avv. Gaetano, assessore comunale di Mestre (Venezia).
D'Ambrosio Antonio Angelo, consigliere comunale di Mestre.
Masnata Salvatore, ricevitore dell'ufficio di polizia municipale di Palermo.
Vivorio dott. Emanuele, segretario di prefettura.
Cavallini Carlo, sindaco di Frascarolo (Pavia).
Cavallini Cesare, sindaco di Suardi (Pavia).
Amorini Ugo, direttore dazio consumo a Bologna.
Sgubbi Lenzoni Augusto, capo ufficio nella segreteria del municipio di Bologna.
Ungari Alfredo fu Adolfo, delegato di P. S.
Comi mons. Girolamo, abate mitrato preposto parroco di San Ambrogio a Milano.
Saccenti Ulisse, nato e residente a Firenze.
Sacchettini avv. Bernardo, consigliere di amministrazione nel conservatorio San Pietro Martire in Firenze.
Amico Bernardo Matteo, notaio ex-assessore comunale di Loano (Genova).
D'Agostino A. Domenico, assessore comunale di Sciacca (Girgenti).
Ciampi dott. Alfredo, ufficiale sanitario di Lastra a Signa.

Bibbia Gabriele, membro della Commissione amministrativa dell'azienda comunale del gaz in Palermo.
Contarini Michele, membro dol Consiglio d'amministrazione del R. albergo dei poveri in Palermo.
Ferrari barone di Caporciano dott. Giuseppe, segretario al Ministero dell'interno.
Cappuzzo Vittorio Antonio fu Giovanni, capitano nei RR. carabinieri.
Coronas Pau Salvatore, maresciallo maggiore dei RR. carabinieri.
Cordero Francesco Luigi, consigliere condirettore dell' orfanotrofio di Cuneo.
Orefice Marco, presidente dell'Opera pia « Pane Quotidiano » in Venezia.
Giorgioli Elpidio, sindaco di Cave (Roma).
Ferrero dott. Vittorio, consigliere di prefettura.
Gandolfo Sebastiano, consigliere e deputato provinciale di Porto Maurizio.
Morgantini Luigi, consigliere comunale di Pieve di Teco (Porto Maurizio).
Ricca avv. Carlo, nato e residente in Novara.
Vannata Michele, sindaco di Sala Consilina (Salerno).
Sogari avv. Luigi fu Paolo, consigliere comunale di Sesta Godano.
Mangiavillani dott. Giuseppe di Benedetto, uffiziale sanitario di Palma di Montechiaro (Girgenti).
Carlotto Bortolo, ex consigliere comunale di Arzignano (Vicenza).
Redaelli rag. Beno, ex membro della Congregazione di carità di Besana in Brianza.
Toppo Nunzio di Napoli.
Mattioli Gaetano, assessore comunale di Scandiano (Reggio Emilia).
Vacino geometra Giovanni, sindaco di Pezzana (Novara).
Giobbe dottor Ernesto, consigliere di Prefettura.
Campione dottor Enrico, id. id. id.
Pisani dottor Giuseppe, id. id. id.
Palermo di Lazzarini dottor Gaspare id. id.
Semerano dottor Giacomo Giovanni, id. id. id.
Mori dottor Giovanni, id. id. id.
Girio dottor Alessandro di Vincenzo, id. id. id.
Cappelli dott. Vincenzo, id. id. id.

Sulla proposta del ministro della guerra:

Con decreto del 1° marzo 1908.

ad uffiziale:

Ragin cav. Giovanni, colonello di artiglieria collocato a riposo.

a cavaliere:

Mentasti Pietro, archivista di 1ª classe al Ministero della guerra collocato a riposo.

Con decreti del 9, 26, 30 gennaio e 2 febbraio 1908:

a commendatore:

Pila cav. Giovanni, colonnello di artiglieria in posizione ausiliaria, collocato a riposo.

ad uffiziale:

Corsini cav. Angelo, colonnello contabile in posizione ausiliaria collocato a riposo.
Miglioli cav. Vincenzo, colonnello del genio, id. id. id.

a cavaliere:

Attilo Oreste, capitano contabile, id. id.
Moscatelli Didio, capitano di fanteria, id. id. id.
De Roberto, topografo principale, coll. id. id. id.
Lofrinch Augusto, capitano contabile in posizione ausiliaria, id. id. id.
Bertoli Lodovico, id. id. id.
Cateni Attilio, id. id. id.
Paccinelli Olinto, capitano di artiglieria, in posizione ausiliaria.
Corvino Vincenzo, id. id.id.
Maggiano Vincenzo, id. id. id.

Sulla proposta del ministro della marina:

Con decreti del 16 febbraio e 22 marzo 1903:

a cavaliere

Pensuti Tommaso, capitano commissario nella R. marina collocato in posizione ausiliaria.
Filosa Vincenzo, capitano macchinista nel genio navale collocato a riposo.

Sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti:

Con decreto del 1° marzo 1908:

a cavaliere:

Fontana Luigi, cancelliere di pretura applicato alla cancelleria della Corte d'appello di Roma.

Con decreti del 30 gennaio e 15 marzo 1903

ad uffiziale:

Combi cav. Girolamo, presidente di tribunale collocato a riposo a sua domanda.

a cavaliere:

Giura Giosuè, giudice di tribunale collocato a riposo.

Sulla proposta del ministro della pubblica istruzione:

Con decreto del 6 febbraio e 1° marzo 1903:

a cavaliere:

Rossi prof. Vittorio, ordinario di letteratura italiana nella R. università di Pavia.
Galgano Rocco, direttore dell' istituto « Parini » in Cava dei Tirreni.
Cesari Pietro, artistica drammatico.
Simonetto Antonio, direttore didattico in Camposampiero.
Morasca Benedetto, maestro di musica in Palermo.

Con decreti dell' 8 e 12 marzo 1908:

a cavaliere:

Russiano dott. Bartolomeo, professore ordinario nelle classi superiori del R. ginnasio « D'Azeglio » Torino.
Armanelli Giacomo, id. id. nella classi inferiori id. id.
Buzzi prof. Omobono, capo di istituto effettivo nella scuola normale femminile di Sondrio.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

Con decreto del 1° marzo 1908:

a commendatore:

Frondoni cav. uff. ing. Siro, direttore di 1ª classe delle dogane, collocato a riposo.

a cavaliere:

De Robertis Vincenzo, commissario di 1ª categoria delle dogane, collocato a riposo.

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici:

Con R. decreti del 12 marzo 1908:

ad uffiziale:

Valentini ing. Francesco, ispettore capo nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, collocato a riposo, dal 1° luglio 1908.

LEGGI E DECRETI

Il numero 444 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti spese da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici:

a) L. 66,000,000 in aggiunta alle somme autorizzate dalle leggi 9 luglio 1905, n. 413 e 21 giugno 1906, n. 238, e cioè L. 7,000,000 per le linee Pietrafitta-Rogliano, Cosenza-Paola e Lagonegro-Castrovillari-Spezzano Albanese, L. 30,000,000 per le complementari della Sicilia, e L. 29,000,000 per la Sant'Arcangelo-Urbino;

b) L. 90,000,000 per la costruzione delle ferrovie di Basilicata contemplate dalla legge 31 marzo 1904, n. 140;

c) L. 86,000,000 per la costruzione dei tronchi Roma-Amaseno e Minturno-Napoli della direttissima Roma-Napoli, contemplata dalla legge 4 dicembre 1902, n. 506, e per l'impianto del secondo binario sull'intera linea;

d) L. 150,000,000 per la costruzione della direttissima Genova-Tortona;

e) L. 150,000,000 per la costruzione della direttissima Firenze-Bologna;

f) L. 9,000,000 per la costruzione del raccordo a Santo Stefano Belbo fra le linee Bra-Nizza e San Giuseppe-Acqui;

g) L. 500,000 per studi relativi a nuove ferrovie principali.

Gli stanziamenti per le costruzioni ferroviarie sono stabiliti in conformità alla tabella annessa alla presente legge per gli esercizi 1908-909, 1909-910, 1910-911 e 1911-912, provvedendosi con altre leggi per gli esercizi successivi sino a tutto il 1923-924.

Le somme assegnate per ogni linea o gruppo di linee in ciascuno degli esercizi 1909-910, 1910-911, 1911-912 possono essere stornate a favore di linee o gruppi di linee contemplate nella tabella stessa, salvo reintegro nell'esercizio immediatamente successivo.

Con la prima legge di provvista dei fondi per gli esercizi successivi al 1911-912 sarà provveduto per il raddoppio di binario da Bra a Ceva ovvero per la costruzione della Fossano-Mondovì-Ceva, e per la costruzione di una seconda linea Savona-San Giuseppe.

Per le nuove direttissime indicate ai commi *c*), *d*), *e*) non sono applicabili le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 92 delle tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate, nè si può tener conto dei relativi abbreviamenti di percorso delle merci.

Nell'applicazione delle disposizioni relative alla tassazione delle merci, di cui al primo comma dell'art. 41 della legge 7 luglio 1907, n. 429, non sarà neppure tenuto conto degli abbreviamenti di percorso dipendenti da nuove linee concesse all'industria privata dopo la promulgazione della presente legge, salvi eventuali accordi sugli istradamenti.

È soppresso l'ultimo comma dell'art. 78 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

Art. 2.

Per le ferrovie principali necessarie al completamento della rete di Stato, le concessioni all'industria privata col sistema delle sovvenzioni chilometriche e delle offerte degli enti interessati secondo le disposizioni del R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5162-*bis*, convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183, possono essere limitate alla sola costruzione, riservando allo Stato l'esercizio col proprio materiale mobile. In tali casi:

a) la differenza tra l'annualità necessaria per lo ammortamento in cinquanta anni del capitale occorrente alla costruzione e l'ammontare della sovvenzione governativa o delle offerte degli enti interessati è corrisposta al concessionario mediante compartecipazione ai prodotti della linea, quali risultano dalle contabilità dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato, depurati dalle spese di esercizio da calcolarsi in base al coefficiente determinato nell'atto di concessione: tale compartecipazione fa carico al bilancio dell'Amministrazione stessa e non può eccedere in ciascun anno la somma stabilita nell'atto di concessione;

b) la concessione ha termine quando sono rimborsate le spese di costruzione, ma non può avere durata superiore a 70 anni;

c) la concessione può essere riscattata nel termine indicato nell'atto di concessione, pagando al concessionario il capitale corrispondente alle residue annualità per sovvenzioni e compartecipazioni ai prodotti, depurate dall'ammontare delle imposte, e calcolato al saggio stabilito nell'atto di concessione.

Alle condizioni stesse è obbligatorio per lo Stato il riscatto, a richiesta del concessionario, quando nel decennio precedente alla richiesta non siasi raggiunto in media il prodotto lordo iniziale previsto nell'atto di concessione.

La determinazione delle linee ferroviarie, alle quali è applicabile il presente articolo, e della misura massima delle rispettive sovvenzioni chilometriche, è fatta per legge. Col relativo disegno di legge saranno comunicati al Parlamento i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di amministrazione delle ferrovie di Stato sulla necessità che le linee stesse facciano parte della rete di Stato.

Per effetto della presente legge, il Governo è auto-

rizzato a concedere anche in sola costruzione le linee Asti-Chivasso, Belluno-Cadore, Borgo San Lorenzo-Pontassieve, San Vito-Motta-Portogruaro, e le relative sovvenzioni chilometriche non possono eccedere le annue L. 15,000 per la Belluno-Cadore e L. 8500 per le altre.

Quando nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge non abbia avuto luogo la concessione di tali linee, il Governo è autorizzato ad assumerne la costruzione diretta nei limiti di spesa di L. 15,900,000 per l'Asti-Chivasso, L. 15,800,000 per la Belluno-Cadore, L. 7,100,000 per la Borgo San Lorenzo-Pontassieve, e L. 8,000,000 per la San Vito-Motta-Portogruaro, provvedendosi ai relativi stanziamenti con la legge di bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

In tal caso i progetti già presentati possono essere acquistati dal Governo con le norme dell'articolo seguente, e sono devolute al tesoro le offerte che dovranno essere state previamente assunte dagli enti interessati.

Art. 3.

Ultimata l'istruttoria della domanda di concessione di sola costruzione, il Ministero dei lavori pubblici indice l'asta con un unico esperimento, o la licitazione privata, in base al progetto di massima approvato o redatto dal Governo ed alle condizioni stabilite per la concessione.

All'asta od alla licitazione privata sono ammesse soltanto ditte che, a giudizio insindacabile del Governo, sieno ritenute idonee e di notoria solvibilità.

L'aggiudicazione è fatta a chi offre il maggior ribasso sulla sovvenzione chilometrica provvisoriamente determinata dal Governo.

Il richiedente la concessione, che non resti aggiudicatario ed al quale appartenga il progetto approvato, ha diritto solo al rimborso delle spese incontrate per la compilazione del progetto stesso, in misura non maggiore di L. 750 a chilometro.

Quando l'asta sia andata deserta o sia rimasta senza effetto la licitazione privata, il Governo ha facoltà di accordare la concessione a trattativa privata.

Nel termine stabilito l'aggiudicatario provvede, sotto pena di decadenza, alla compilazione del progetto esecutivo in base al quale è definitivamente stabilito dal Governo l'ammontare delle sovvenzioni chilometriche e della compartecipazione ai prodotti, a norma dell'articolo precedente.

L'approvazione del progetto esecutivo nei riguardi tecnici ed economici e quella delle varianti successivamente richieste dal concessionario sono riservate al giudizio esclusivo e insindacabile del ministro dei lavori pubblici, sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le economie sulla spesa prevista, dipendenti da varianti proposte dal concessionario ed approvate dal Governo, sono divise per metà fra concessionario e Stato, con una corrispondente diminuzione del corrispettivo della concessione.

Approvato il progetto esecutivo, se dal Governo sieno richieste varianti ed aggiunte che importino maggiore spesa, l'ammontare della sovvenzione chilometrica o della compartecipazione ai prodotti è aumentato in ragione del maggior costo delle opere, da determinarsi d'accordo od a mezzo di tre arbitri nominati uno dal ministro dei lavori pubblici, uno dal concessionario ed il terzo dalle parti stesse o dal presidente della Corte di appello di Roma. Oltre tale caso, nessun aumento di sovvenzione o di compartecipazione ai prodotti può essere accordato, e nessun compenso per qualsiasi titolo è dovuto al concessionario, qualunque sia per risultare il costo effettivo della linea data in concessione.

Per la vigilanza ed il sindacato dei lavori valgono le norme vigenti nelle concessioni di ferrovie all'industria privata per la parte relativa alle costruzioni.

Al personale di assistenza occorrente per la vigilanza sulla costruzione delle ferrovie concesse provvede il ministro dei lavori pubblici coi fondi autorizzati dalla legge 6 giugno 1907, n. 300, e con quelli che saranno stanziati nel bilancio dei lavori pubblici.

Durante la concessione lo Stato può sempre rivalersi sulla sovvenzione che non risulti vincolata a norma dell'art. 7 della presente legge, e sulle quote di compartecipazione ai prodotti per i danni di cui all'art. 1639 del Codice civile, verificatisi nel decennio dall'approvazione del collaudo della linea.

Art. 4.

Alla dotazione di materiale mobile e all'esercizio delle linee che lo Stato costruisce direttamente si provvede con legge.

L'Amministrazione delle ferrovie di Stato è però autorizzata ad esercitare provvisoriamente i tronchi che si apriranno all'esercizio entro il 30 giugno 1910, ed a provvedere il relativo materiale rotabile e di esercizio coi fondi autorizzati dalla legge 23 dicembre 1906, n. 638.

Con legge si provvede pure all'assunzione dell'esercizio, da parte dello Stato, di linee concesse all'industria privata, anche se a rimborso di spesa o per conto del concessionario, ed alla cessione dell'esercizio di linee secondarie appartenenti alla rete di Stato.

Art. 5.

Il Governo è autorizzato a ridurre a 50 anni la durata massima delle sovvenzioni chilometriche, e ad aumentare da L. 5000 a L. 5700, da L. 7500 a L. 8500 e da L. 8000 a L. 9100 il limite massimo rispettivamente stabilito dagli articoli 1 della legge 30 aprile 1899, n. 168, 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413, 55 della legge 14 luglio 1907, n. 562 e 7 della legge 4 dicembre 1902, n. 506.

Il limite massimo di cui all'art. 55 della legge 14 luglio 1907, n. 562, è applicabile indipendentemente dalle condizioni prescritte con l'art. 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413.

Per la determinazione delle sovvenzioni il saggio lordo di capitalizzazione sarà stabilito sulla base del saggio effettivo d'impiego in titoli del Debito pubblico consolidato italiano 3.50 per cento, risultante dal prezzo medio dei listini ufficiali del trimestre anteriore alla presentazione della domanda di concessione, aumentato dell'uno e mezzo.

Tali sovvenzioni non possono essere accordate, se non risultino intervenute offerte legali di enti morali o di privati interessati a norma degli articoli 2 e 4 del R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5162-*bis*, convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183, fatta eccezione:

a) per le linee a sezione ridotta, di cui all'art. 5 della legge 4 dicembre 1902, n. 506;

b) quando l'eccedenza del limite legale della sovrimposta fondiaria degli enti interessati e gli oneri di bilancio per interessi di mutui passivi superiori al reddito delle entrate patrimoniali e dei servizi pubblici sieno in misura tale, a giudizio esclusivo del Governo da non consentire nuovi aggravi.

Al Governo è data anche facoltà di concedere annue sovvenziomi chilometriche sino a L. 1200 a chilometro, e per un periodo non superiore a 20 anni, per l'esercizio di ferrovie private da autorizzare al servizio pubblico.

Le sovvenzioni sono accordate con decreto Reale, su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, e sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Le somme da pagarsi annualmente per tali sovvenzioni nei limiti d'impegno di cui all'art. 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, ed in quelli di cui agli articoli 1 e 4 della legge 16 giugno 1907, n. 540, che restano per ogni effetto riuniti, sono stanziate nel bilancio dei lavori pubblici in un capitolo denominato: « Sovvenzioni chilometriche per ferrovie concesse all' industria privata ». Tali limiti sono però aumentati dell'ammontare delle sovvenzioni per ferrovie complementari e per le linee di cui all'art. 2 della presente legge.

Quando le sovvenzioni da pagare per una linea eccedono la somma di annue L. 500,000, il corrispondente stanziamento è fatto in un capitolo separato nel bilancio dei lavori pubblici.

Art. 6.

Non possono essere imposti dal Governo:

a) i raccordi e gli allacciamenti di cui all'articolo 4 della legge 30 giugno 1906, n. 272, quando le spese relative sono sproporzionate alla entità della nuova linea;

b) l'uso delle stazioni in comune, quando le spese di ampliamento ed adattamento ed i corrispettivi da pagarsi per l'esercizio in comune sieno rispettivamente superiori al capitale d'impianto ed alla somma occorrente per l'esercizio di una stazione indipendente adeguata alle esigenze della nuova linea.

Le spese per i raccordi, allacciamenti ed uso comune di stazioni debbono essere comprese nei progetti di massima delle linee da concedere all'industria privata, anche agli effetti della determinazione delle sovvenzioni chilometriche.

Art. 7.

Negli atti di concessione, di costruzione e di esercizio deve essere dichiarata quale parte della sovvenzione chilometrica governativa sia attribuita alla costruzione e quale all'esercizio.

Quando, secondo le risultanze dell'istruttoria l'esercizio sia attivo, la parte riservata a garanzia dell'esercizio stesso non può eccedere la misura stabilita dall'art. 8 della legge 16 giugno 1907, n. 540.

La parte di sovvenzione governativa attribuita alla costruzione può essere vincolata integralmente in Italia o all'estero al servizio delle obbligazioni con le norme dell'art. 8 della legge 16 giugno 1907, n. 540, od anche a garanzia di operazioni finanziarie con Banche e con Istituti di credito per la provvista dei capitali necessari alla costruzione della linea concessa ed all'acquisto del materiale rotabile, quando concorrano le seguenti condizioni:

a) che sieno comunicate al Governo le condizioni dell'operazione finanziaria;

b) che la somministrazione dei capitali proceda secondo l'avanzamento dei lavori in base a certificati rilasciati dal Ministero dei lavori pubblici;

c) che l'ammortamento del prestito sia stabilito in un periodo di tempo non eccedente quello della durata della sovvenzione.

In caso di decadenza della concessione per mancato compimento della costruzione, la sovvenzione resta vincolata per la sola parte corrispondente alla somma effettivamente somministrata in base ai certificati rilasciati dal Ministero dei lavori pubblici. Ultimata la linea ed aperta all'esercizio, la sospensione di pagamento della sovvenzione nei casi previsti dall'art. 9 della legge 16 giugno 1907, n. 540, è limitata alla sola parte non vincolata.

Quando nell'atto di concessione sia prevista l'apertura della linea all'esercizio per tronchi, la parte di sovvenzione attribuita alla costruzione è suddivisa per tronchi. In tale caso, aperto un tronco all'esercizio e collaudato, la corrispondente quota di sovvenzione può essere vincolata al servizio delle obbligazioni od a garanzia delle suindicate operazioni finanziarie, senza osservanza delle condizioni rispettivamente stabilite dall'art. 8, comma *b*), della legge 16 giugno 1907, n. 540, e dal comma *b*) del presente articolo.

Le obbligazioni emesse esclusivamente per la costru-

zione delle nuove ferrovie concesse all'industria privata in forza della presente legge, sono soggette alla tassa di negoziazione di cui all'art. 73 della legge 4 luglio 1897, n. 414 (testo unico), nella misura di una lira e centesimi venti per ogni mille lire (decimi compresi).

Art. 8.

Nelle nuove concessioni di costruzione e di esercizio, quando non sia fissato termine nell'atto di concessione, lo Stato ha facoltà di provvedere, prima del termine stabilito dall'art. 284 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, al riscatto delle linee principali e delle secondarie divenute principali, ritenute necessarie al completamento della propria rete, corrispondendo al concessionario una indennità determinata in base:

a) al valore della linea, che in nessun caso può eccedere l'ammontare del capitale occorso per la costruzione o per i successivi aumenti patrimoniali debitamente autorizzati ed accertati, detratte le quote di ammortamento per gli anni già trascorsi: da tale valore si deducono le quote di sovvenzione riservate all'esercizio e non occorse per esso, e le offerte degli enti interessati;

b) al rimborso delle spese generali, valutate in misura non eccedente il 2 per cento del capitale di primo impianto o del capitale azionario, di cui all'art. 11 della legge 16 giugno 1907, n. 540;

c) al rimborso delle complessive perdite d'esercizio eventualmente verificatesi sino all'epoca indicata per il riscatto, in eccedenza della parte di sovvenzione riservata all'esercizio;

d) ad un premio per l'avviamento dell'industria, che in nessun caso può eccedere il 5 per cento delle somme determinate a norma dei comma *a) b) c)*.

Le quote d'ammortamento del capitale occorso per la costruzione e per aumenti patrimoniali si calcolano per un periodo corrispondente a quello della sovvenzione governativa, o sino al termine della concessione quando non vi è sovvenzione.

Nelle quote d'ammortamento per le linee sussidiate si comprendono le rate pagate sulla parte di sovvenzione destinata alla costruzione.

Il concessionario ha inoltre diritto all'importo degli oggetti mobili o provviste a norma dell'art. 284 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*.

Sulla necessità che la linea da riscattare faccia parte della rete di Stato sono intesi il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di amministrazione delle ferrovie di Stato, ed i relativi pareri debbono essere presentati al Parlamento insieme all'atto di diffida, di cui al seguente articolo.

Trascorsi trenta anni dal giorno in cui una nuova ferrovia pubblica concessa alla industria privata è stata aperta al permanente esercizio per tutta la sua lunghezza, o trascorso il termine stabilito nell'atto di concessione è in facoltà dello Stato di farne in qualsiasi epoca il riscatto:

1° alle condizioni dell'art. 284 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, per le ferrovie non collegate o collegate da un solo capo ad altre linee ferroviarie o di navigazione;

2° alle condizioni dell'art. 284 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, od a quelle del presente articolo, a scelta del Governo, per le ferrovie collegate da entrambi i capi ad altre linee ferroviarie o di navigazione.

In mancanza di accordo l'indennità di riscatto è in ogni caso determinata da tre arbitri nominati uno dal ministro dei lavori pubblici, uno dal concessionario ed il terzo dalle parti stesse o dal presidente della Corte di appello di Roma.

Tale indennità può, a scelta del Governo, essere convertita in annualità al saggio stabilito nell'atto di concessione.

Per le linee concesse anteriormente alla presente legge è in facoltà del Governo di stipulare convenzioni con i concessionari per la proroga dei termini di riscatto nei casi d'importanti aumenti patrimoniali debitamente autorizzati.

Art. 9.

Il riscatto deve sempre essere preceduto da un atto di diffida in nome dei ministri del tesoro e dei lavori pubblici notificato al concessionario od al sub-concessionario almeno un anno prima della data indicata per la sua effettuazione.

La diffida non produce alcun effetto, se non è seguita dall'accordo sull'indennità di riscatto o se non viene confermata dai ministri del tesoro e dei lavori pubblici entro tre mesi dalla data della determinazione arbitrale, di cui al precedente articolo; ed in ogni caso ne è subordinata l'efficacia all'approvazione del Parlamento a norma dell'art. 2 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

Non procedendosi al riscatto, le spese dall'arbitrato sono a carico dello Stato.

Art. 10.

Al personale delle ferrovie riscattate è conservato il trattamento stabilito nei propri regolamenti organici, fino a quando non siasi provveduto alla classificazione delle ferrovie e alla determinazione del trattamento del personale delle ferrovie secondarie, esercitate dallo Stato a norma degli articoli 1 e 18 della legge 30 giugno 1906, n. 272.

Art. 11.

Le ferrovie secondarie da stabilire su strade ordinarie a norma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1906, n. 272, debbono avere sede separata dal carreggio.

In casi eccezionali, e su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, può prescindersi dall'obbligo della separazione di sede su saltuari tratti, che nel loro complesso non superino un terzo dell'intera lunghezza della linea da costruire.

Tali prescrizioni non derogano all'art. 63 della legge 31 marzo 1904, n. 140, nè sono applicabili alle ferrovie secondarie concesse e non ancora costruite, o non ancora concesse, ma i cui progetti e piani finanziari sono stati al primo marzo 1908 già riconosciuti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici meritevoli d'approvazione per l'impianto su strade ordinarie senza sede separata dal carreggio.

La servitù passiva di cui agli articoli 16 della legge 9 luglio 1905, n. 413 e 2 della legge 30 giugno 1906, n. 272, non può essere imposta senza il consenso dei singoli enti proprietari delle strade o dei tratti di strada nei quali la ferrovia deve avere sede separata dal carreggio.

Nei casi di decadenza o di scadenza delle concessioni di ferrovie stabilite in tutto od in parte del percorso su strade ordinarie valgono le disposizioni dell'art. 29 della legge 27 dicembre 1896, n. 561.

Nei tratti di ferrovia secondaria stabiliti su strade ordinarie senza sede separata, la velocità massima di corsa per i treni muniti di freno continuo viene determinata dal Ministero dei lavori pubblici, secondo le speciali condizioni locali, ma in nessun caso può superare i 50 km. all'ora. Tale disposizione è applicabile alle tramvie extraurbane a trazione meccanica.

Art. 12.

Alle ferrovie concesse all'industria privata sono applicabili le disposizioni dell'art. 18 della legge 30 giugno 1906, n. 272, purchè:

a) l'esercente si obblighi a versare allo Stato, a titolo di speciale compartecipazione, il 10 per cento del maggior prodotto che si otterrà in confronto a quello medio dei tre anni di più alto reddito nel quinquennio anteriore alla riduzione della tassa erariale aumentato del 25 per cento, oppure quella somma che per tale titolo sarà di biennio in biennio determinata d'accordo;

b) non sia diminuito il numero delle coppie di treni esistenti in base all'ultimo orario estivo ed invernale, anche se attuate in via di esperimento oltre gli obblighi di concessione e di legge;

c) non venga stabilita concorrenza a linee di Stato, che servano direttamente gli stessi centri e alle quali non sia stato applicato il servizio economico.

Art. 13.

Nelle nuove concessioni il Governo può consentire per i percorsi locali la temporanea applicazione di tariffe massime superiori a quelle delle ferrovie di Stato, ferma rimanendo l'applicazione di tariffe uguali a quelle delle ferrovie di Stato agli effetti dei servizi cumulativi e delle riduzioni derivanti dall'applicazione della base differenziale al cumulo delle distanze, a norma dell'articolo 41 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

Art. 14.

I concessionari di ferrovie hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero dei lavori pubblici il conto di liquidazione totale dei lavori di costruzione entro sei mesi dalla data del verbale d'ultimazione dei lavori stessi, ferma rimanendo in ogni tempo l'applicazione dell'art. 20 della legge 16 giugno 1907, n. 540.

Nelle nuove concessioni valgono le stesse disposizioni per i lavori in aumento patrimoniale.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono punite a norma dell'art. 21 della legge 16 giugno 1907, n. 540.

Art. 15.

Le nuove derivazioni d'acque pubbliche, accordate ad un concessionario di ferrovia pubblica per l'applicazione della trazione elettrica, hanno la durata della concessione della ferrovia e ne sono parte integrante.

Art. 16.

Nei riguardi dell'esercizio delle linee di navigazione lacuale in servizio pubblico ed in corrispondenza con le ferrovie la sorveglianza è esercitata dal Ministero dei lavori pubblici con le norme stabilite per le ferrovie concesse all'industria privata.

Art. 17.

Per le tramvie extraurbane a trazione meccanica in servizio pubblico la costituzione del consorzio, di cui all'art. 38 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, è necessaria solo quando l'intrapresa sia assunta in comune dagli enti proprietari delle strade, o si stabiliscano in comune rapporti di gestione con l'assuntore.

Al consorzio possono partecipare altri enti interessati in ragione delle rispettive quote di concorso.

Negli altri casi sono applicabili le disposizioni degli articoli 16 della legge 9 luglio 1905, n. 413 e 2 della legge 30 giugno 1906, n. 272, purchè non vi siano opposizioni da parte degli enti proprietari di tratti di strade che nel loro complesso superino i due terzi dell'intera lunghezza della tramvia da costruire.

Le tramvie extraurbane sono considerate tali anche per i tratti nell'interno degli abitati.

Nel decreto Reale di concessione, oltre le prescrizioni indicate nel comma c) dell'art. 13 della legge 16 giugno 1907, n. 540, sono stabilite, nei casi di tramvie sovvenzionate, la misura per la compartecipazione dello Stato ai prodotti lordi e la durata della concessione stessa, al termine della quale le opere costituenti la tramvia e sue dipendenze divengono proprietà o degli enti ai quali appartiene la strada, se la linea è impiantata in tutto od in parte su strade provinciali o comunali, oppure del Comune, o dei Comuni interessati riuniti in consorzio, se in sede propria o su strade nazionali.

La concessione ha una durata corrispondente a quella stabilita dagli enti proprietari della strada, quando sia previamente intervenuto il loro consenso o sia stato costituito il consorzio, ma non può mai eccedere il li-

mite stabilito dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1896, n. 561.

L'art. 2 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, non è applicabile alle funicolari ed alle linee a cremagliera, quando sono concesse come tramvie.

Art. 18.

Per la costruzione e l'esercizio di tramvie extraurbane a trazione meccanica in servizio pubblico il Governo è autorizzato a concedere sovvenzioni annue sino a L. 1500 a km. e per un termine non maggiore di 50 anni.

Tali sovvenzioni possono essere elevate sino a L. 2000 a km. quando le tramvie:

a) attraversino regioni montuose e richiedano notevoli spese di esercizio;

b) oppure sieno destinate a congiungere capoluoghi di circondario od importanti capoluoghi di distretto ad una stazione ferroviaria prossima, o di più conveniente accesso, o ad un approdo marittimo, lacuale o fluviale, e richiedano una spesa d'impianto non inferiore a L. 45,000 a km. compresa la prima dotazione di materiale mobile.

Le sovvenzioni sono accordate col decreto stesso di concessione della tramvia, sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, tenendo distinta la parte attribuita alla costruzione da quella attribuita all'esercizio, e possono essere vincolate a norma dell'art. 7.

Nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici i capitoli relativi alle sovvenzioni, di cui agli articoli 45 della legge 15 luglio 1906, n. 383 e 3 della legge 16 giugno 1907, n. 540, sono riuniti in un solo con la denominazione «sovvenzioni alle tramvie extraurbane a trazione meccanica in servizio pubblico», e agli stanziamenti necessari si provvede d'anno in anno con la legge di approvazione del bilancio stesso nei limiti d'assegnazione stabilita dall'art. 1 della legge 21 giugno 1906, n. 238.

Art. 19.

Gli istituti di emissione e le Casse di risparmio sono autorizzati a fare anticipazioni sopra le obbligazioni emesse ai termini dell'art. 171 del Codice di commercio e degli articoli 3 della legge 9 luglio 1905, n. 413, 8 della legge 16 giugno 1907, n. 540, 7 e 18 della presente legge, dalle Società concessionarie di ferrovie e tramvie extraurbane sussidiate.

Tali anticipazioni potranno essere fatte a non più di sei mesi e per non oltre i tre quarti del valore corrente delle obbligazioni.

Art. 20.

I sussidi dello Stato pei servizi pubblici di trasporto con automobili o con altri mezzi di trazione meccanica senza rotaie su strade ordinarie, sono accordati sino ad annue L. 600 a chilometro, e per un termine non maggiore di 9 anni, salvo riconferma.

La riconferma è di diritto per un altro novennio, quando le località servite non vengano congiunte da ferrovie o tramvie ed il servizio abbia proceduto con costante regolarità nell'ultimo triennio.

Sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, i sussidî possono:

a) essere elevati sino ad annue L. 800 a chilometro, quando occorrano notevoli spese di esercizio, e sino ad annue L. 1000 quando si tratta di filovie;

b) essere concessi a servizi pubblici di trasporto stabiliti in via di esperimento o per determinati periodi dell'anno.

Nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici i capitoli relativi ai sussidî per automobili ed altri mezzi di trazione meccanica su strade ordinarie in dipendenza delle leggi 15 luglio 1906, n. 383 e 16 giugno 1907, n. 540, sono riuniti in un solo con la denominazione «Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili o di altri mezzi di trazione meccanica sulle strade ordinarie tra località non congiunte da ferrovie o tramvie», ed agli stanziamenti necessari si provvede d'anno in anno a norma dell'art. 18 della presente legge.

Allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni è data facoltà di affidare agli assuntori di pubblici servizi di trasporti con automobili o con altri mezzi di trazione meccanica senza rotaie, la manutenzione delle strade ordinarie, sulle quali debbono svolgersi i servizi; ma il corrispettivo annuo non può essere superiore alla spesa media incontrata per la manutenzione delle strade stesse nell'ultimo triennio. In caso di proroga o di rinnovazione della concessione il limite massimo del corrispettivo è determinato dal ministro dei lavori pubblici, sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 21.

L'esenzione dal diritto proporzionale di registro e la applicazione del solo diritto fisso di una lira, stabilito dall'art. 5 della legge 29 giugno 1873, n. 1475, per gli atti di concessione di ferrovie, sono estese all'atto col quale il Governo accorda sovvenzioni a norma degli articoli 18 e 20 della presente legge.

Art. 22.

Per far fronte alle spese stanziate per costruzione di ferrovie, in conformità alla tabella annessa alla presente legge, a quelle da stanziare eventualmente negli esercizi 1909-910, 1910-911 e 1911-912 per le linee di cui all'art. 2 ed alle altre di compimento e saldo relative alle linee complementari nei limiti delle somme autorizzate dalla legge 27 giugno 1897, n. 228, il tesoro è autorizzato a valersi dei mezzi stabiliti dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, in quanto

non si possa provvedere nei limiti dell'assegnazione di spesa per la parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici, fissata dall'art. 1 della legge 21 giugno 1906, n. 238.

I certificati nominativi coll'interesse del tre e mezzo per cento, da emettersi ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, e della presente, saranno del valore di lire centomila o cinquantamila o ventimila.

Art. 23.

Sono abrogati gli articoli 25, 26, 27 e 28 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, 12 della legge 4 dicembre 1902, n. 506, 2 della legge 9 luglio 1905, n. 413, 3 comma ultimo, 17 comma ultimo e 19 meno ultimo comma della legge 30 giugno 1906, n. 272, 46, 47 e 49 della legge 15 luglio 1906, n. 383, 2 e 13 meno il comma *c*) della legge 16 giugno 1907, n. 540, e le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

È data facoltà al Governo di provvedere con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, al coordinamento in testo unico delle disposizioni di legge vigenti per le concessioni di ferrovie all'industria privata, per le tramvie e per le automobili in servizio pubblico.

Al Governo è data anche la facoltà di comprendere nel coordinamento delle disposizioni di cui all'art. 88 della legge 7 luglio 1907, n. 429, le disposizioni della presente legge e delle altre emanate nel frattempo, per quanto si riferiscono all'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 12 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

BERTOLINI.
CARCANO.
LACAVA.
F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

TABELLA.

	Esercizio 1908-909	Esercizio 1909-910	Esercizio 1910-911	Esercizio 1911-912
Allacciamento Trastevere-Termini .		600.000	300.000	»
Cuneo-Ventimiglia .		1.600.000	7.000.000	7.000.000
Roma-Napoli . . .		8.000.000	10.000.000	10.000.000
Spilimbergo-Gemona .	(*a*)	2.000.000	3.000.000	2.800.000
Poggio Rusco-Verona		3.000.000	2.700.000	2.000.000
Pietrafitta-Rogliano-Lagonegro-Spezzano e Cosenza-Paola .		5.000.000	6.000.000	7.000.000
Sant'Arcangelo-Urbino . .		1.000.000	2.000.000	2.000.000
Complementari sicule .	3.000.000	8.000.000	8.000.000	10.000.000
Linee di Basilicata .	1.000.000	5.000.000	8.000.000	8.000.000
Genova-Tortona .	»	3.000.000	10.000.000	10.000.000
Firenze-Bologna	»	3.000.000	10.000.000	10.000.000
Raccordo a Santo Stefano Belbo fra le linee Bra-Nizza e San Giuseppe-Acqui	»	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Studi di nuove linee principali	»	100.000	200.000	200.000
Totali	(*b*) 4.000.000	43.300.000	70.200.000	72.000.000

(*a*) Restano fermi i rispettivi stanziamenti proposti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1908-909.

(*b*) Aumento sul fondo complessivo proposto per costruzioni ferroviarie nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1908-909.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro delle finanze
LACAVA.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il numero 446 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione da ogni tassa e diritto erariale, una tombola telegrafica nazionale, per lire centoventimila, a favore del civico ospedale di Barletta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 12 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 447 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 24 marzo 1907, n. 116 e 6 della legge 14 luglio stesso anno n. 538;

Veduta la relazione della Commissione centrale istituita dall'art. 20 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso elenco, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, delle quote di concorso a carico dello Stato, per l'anno 1907, concesse ai Comuni indicati nell'elenco medesimo, per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali, contenute nelle leggi 25 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1908

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

ELENCO delle somme da corrispondersi ai sottoindicati Comuni per l'anno 1907, come quota di concorso dello Stato per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 25 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383.

N. d'ord.	PROVINCIE	COMUNI	Importo
1	Aquila	Gioia dei Marsi	900 —
2	Id.	Sant'Eusanio Forconese	300 —
3	Id.	Canistro	196 60
4	Id.	Magliano dei Marsi	307 91
5	Id.	Bugnara	428 20
6	Id.	Pettorano sul Gizio	422 20
7	Id.	Alfedena	315 —
8	Id.	Civitella Rovato	1,366 90
9	Bari	Ruvo di Puglia	951 64
10	Id.	Conversano	3,511 03
11	Id.	Gioia del Colle	2,947 12
12	Caltanissetta	Mussomeli	1,783 78
13	Id.	Riesi	5,664 59
14	Id.	Castrogiovanni	3,442 66
15	Id.	Calascibetta	2,647 60
16	Id.	Villalba	542 48
17	Campobasso	San Pietro Avellana	491 85
18	Id.	Sant'Elena Sannita	387 —
19	Id.	Belmonte del Sannio	1,585 25
20	Id.	Montefalcone nel Sannio	1,779 20
21	Id.	Isernia	3,503 17
22	Catania	Aci Bonaccorsi	136 92
23	Id.	Camporotondo Etnea	159 32
24	Id.	Leonforte	7,690 94
25	Id.	Militello	2,970 33
26	Catanzaro	Torre di Ruggiero	1,395 81
27	Id.	Cardinale	857 05
28	Id.	Mongiana	300 22
29	Id.	Filadelfia	3,455 90
30	Id.	Miglierina	2,547 —
31	Chieti	Pennadorno	1,046 23
32	Id.	Altino	122 —
33	Id.	Salle	221 70
34	Id.	San Buono	1,962 92
35	Id.	Vacri	175 70
36	Cosenza	Saracena	2,043 87
37	Id.	Longobardi	2,178 90
38	Id.	Amendolara	722 36
39	Id.	Castroregio	1,697 25
40	Id.	Rocca Imperiale	1,502 —
41	Id.	Casale Bruzio	990 —

N. d'ord.	PROVINCIE	COMUNI	Importo
42	Cosenza	Figline Vegliaturo	484 80
43	Id.	Papasidero	1,374 —
44	Id.	Rossano	168 07
45	Id.	San Lorenzo Bellizzi	1,962 15
46	Id.	Sant'Agata d'Esaro	616 10
47	Girgenti	Palma di Montechiaro	359 24
48	Id.	Licata	1,927 30
49	Lecce	Sterniata	248 55
50	Id	Maglie	202 —
51	Messina	Rometta	2,810 55
52	Id.	Militello Rosmarino	267 33
53	Id.	San Teodoro	341 28
54	Id.	Motta d'Affermo	324 32
55	Id.	Cesarò	2 342 69
56	Id	Condrò	366 06
57	Id.	Capri Leone	127 13
58	Id.	Locadi	207 —
59	Id.	Sant'Agata di Militello	490 02
60	Id.	Castel di Lucio	1,131 39
61	Id.	Piraino	453 15
62	Palermo	Alimena	216 54
63	Id.	Castronovo di Sicilia	3,134 79
64	Reggio Calabria	Anoja	691 60
65	Id.	Platì	386 10
66	Id.	Gerace Superiore	1,554 57
67	Id	San Lorenzo	1,906 30
68	Id.	Montebello Ionico	1,873 40
69	Id.	San Pier Fedele	519 —
70	Id.	Sant'Eufemia d'Aspromonte	603 —
71	Salerno	Prajano	2,010 —
72	Id.	[illegible]	2,072 91
73	Id	Caccaro Vetere	1,052 —
74	Id.	Castelnuovo di Conza	3,030 —
75	Id.	Montano Antilia	1,787 50
76	Id.	Ortodonico	1,364 43
77	Sassari	Itiri	446 —
78	Id.	Sennori	1,874 —
79	Id.	Monti	311 —
80	Id.	Pozzo Maggiore	1,460 21
81	Trapani	Partanna	7,445 70
		Totale L.	115610 81

Visto, d'ordine di Sua Maestà;
Il ministro segretario di Stato per le finanze
LACAVA

Il numero 449 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti in data 1° ottobre 1906, n. 606 e 29 settembre 1907, che stabiliscono il numero complessivo dei professori ordinari e straordinari nelle scuole medie, per gli anni scolastici 1906-907, 1907-908;

Veduto l'art. 21 (comma 1°) della legge 8 aprile 1906, n. 142 e l'art. 65 del regolamento approvato col Nostro decreto 28 agosto 1906, n. 512;

Ritenuto che all'atto dell'applicazione della suddetta legge l'insegnamento del disegno nell'Istituto tecnico di Torino era ripartito fra cinque insegnanti e che uno di essi, il professore Ferrari Ernesto, avrebbe dovuto essere assunto in servizio dal 1° ottobre 1906 col grado di straordinario, avendo i requisiti stabiliti dall'art. 37 (comma *d*) della legge 8 aprile 1906, n. 142;

Veduto il parere emesso dalla sezione per l'istruzione media della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione sul ricorso già presentato dal professore Leoni Ippolito;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° ottobre 1906 e dal 1° ottobre 1907 il numero dei posti di professore ordinario e straordinario del 2° ordine di ruoli per l'insegnamento nei RR. Istituti tecnici è aumentato di uno.

Art. 2.

Il detto posto è assegnato all'Istituto tecnico di Torino, per l'insegnamento del disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 451 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 2 e 3 del testo unico di legge sui dazi consumo approvato con R. decreto 7 maggio 1908,

n. 248 e 13 del regolamento generale 27 febbraio 1898, n. 84;

Veduti i RR. decreti 22 luglio 1870, n. 5781 e 23 novembre 1885, n. 3542 (serie 3ª), coi quali furono approvate le tabelle di classificazione e di qualificazione dei Comuni rispetto al dazio consumo;

Veduto il censimento della popolazione del Regno, approvato con Nostro decreto 29 dicembre 1901, numero 565;

Veduta la statistica del detto censimento pubblicata nell'anno 1902 dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio;

Vedute le deliberazioni 30 marzo e 14 aprile 1908, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, con le quali il Consiglio comunale di Spezia chiede il passaggio del Comune dalla terza alla seconda classe, obbligandosi di corrispondere allo Stato il dovuto aumento di canone;

Veduto il Nostro decreto 22 luglio 1906, n. 442, col quale venne elevato ad annue lire duecentoventunmila ottocentosessantatre e cent. novantasette (L. 221,863.97), il canone daziario di lire duecentocinquemila duecentoquarantacinque e centesimi cinquantasei (L. 205,245.56), risultante per il comune di Spezia, nella tabella approvata col Nostro decreto 31 dicembre 1905, n. 644;

Veduta la deliberazione in data 21 luglio 1908 della Commissione centrale del dazio consumo, adottata ai sensi e per gli effetti previsti negli articoli 87, 88 e 110 del sopra citato testo unico di legge 7 maggio 1908;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal tre agosto 1908, il comune di Spezia, in provincia di Genova, è dichiarato di seconda classe agli effetti del dazio consumo, rimanendo nella categoria dei Comuni chiusi.

Art. 2.

Dal detto giorno, il canone daziario corrisposto allo Stato dal detto Comune è aumentato da annue lire duecentoventunmilaottocentosessantatre e centesimi novantasette (L. 221,863.97), ad annue lire duecentosessantacinquemilatrecentoquarantasei e centesimi sessantasette (L. 265,346.67).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente R. decreto:

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, industria e commercio;

N. 450 (Dato a Roma, il 2 luglio 1908), col quale si modifica lo statuto del Sindacato obbligatorio Siciliano di mutua assicurazione per gl'infortuni sul lavoro, fra gli esercenti le miniere di zolfo.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Consiglio di Stato.

Con R. decreto del 14 giugno 1908:

Prunetti cav. Gaetano, applicato di 2ª classe, dispensato dal servizio.

Amministrazione provinciale.

Con R. decreto del 14 giugno 1908:

Germonio comm. dott. Onorato, prefetto promosso dalla 2ª alla 1ª classe (L. 12,000).

Aphel comm. dott. Faustino, prefetto promosso dalla 3ª alla 2ª classe (L. 10,000).

Con R. decreto del 4 giugno 1908:

Bozzo dott. Luigi, Ruggero, segretario di 1ª classe, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in servizio, a sua domanda

Con R. decreto dell'11 giugno 1908:

Budini dott. Dante, segretario di 2ª classe, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in servizio, a sua domanda.

Con R. decreto del 4 giugno 1908:

Trotta rag. Clodoveo, ragioniere di 1ª nominato ragioniere capo di 2ª classe (L. 4500).

Con decreto Ministeriale del 2 giugno 1908:

Tocco rag. Francesco, per anzianità e merito, vice ragioniere, promosso dalla 2ª alla 1ª classe (L. 4000).

Castagnoli rag. Umberto, per merito, vice ragioniere promosso dalla 2ª alla 1ª classe.

Con R. decreto del 4 giugno 1908:

Buonpane rag. Elpidio, vice ragioniere di 3ª classe, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in servizio, a sua domanda.

Con R. decreto del 31 maggio 1908:

Gengaro rag. Francesco, vice ragioniere di 2ª classe, collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute.

Con decreto Ministeriale del 29 maggio 1908:

Rabboni rag. Alessandro, revocata la nomina ad alunno.

Amministrazione della pubblica sicurezza.

Con decreto Ministeriale del 29 maggio 1908:

Foscato Pietro, commissario di 2ª classe promosso per anzianità alla 1ª classe (L. 5000).

Ventura Michele, commissario di 3ª classe, promosso per anzianità alla 2ª classe (L. 4500).

Commissari di 4ª classe promossi per merito alla 3ª classe (L. 4000):

Trani cav. Vincenzo — Ramistella Francesco.

Con R. decreto del 4 giugno 1908:

L[illegible] Alessandro, delegato di 1ª classe, [illegible] dal servizio perchè nominato ragioniere nell'amministrazione degli affari esteri.

Con R. decreto del 24 maggio 1908

Pucitta Angelo, sotto ufficiale nel corpo R. equipaggi nominato ufficiale d'ordine di 4ª classe (L. 1200).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Culto

Con R. decreto del 15 marzo 1908:

In virtù del R. patronato sono stati nominati:

Palamidessi sac. Giorgio alla parrocchia di Sant'Ansano in Bisati, comune di Seravezza.

Di Cesare sac. Luigi alla parrocchia di Santa Maria Assunta in Rosciano.

Bichi sac. Ettore alla parrocchia di San Paolo in Ruosina, comune di Seravezza.

Con R. decreto del 2 aprile 1908:

Sono stati autorizzati:

L'arcivescovo di Napoli ad accettare:

1º l'eredità lasciata dal fu Gabriele Jodice;

2º il legato disposto dal fu Michele De Salvatori, consistente in un certificato dell'annua rendita pubblica di L. 100;

3º il legato di due appezzamenti di terreno, disposto da' fu Luigi Grimaldi Filioli;

4º il legato di una casa, disposto dal fu monsignor Raffaele De Martinis;

ed a rinunziare al legato di un locale terreno o basso, disposto dalla fu Carolina De Angelis in Fernandez;

il vescovo di Pinerolo, ad accettare il legato della somma di L. 3000, disposto dal fu cav. uff. Pietro Doro;

l'arcivescovo di Taranto, ad accettare il legato di un giardinetto di agrumi, disposto dalla fu Angela Nardelli;

la Comunione israelitica di Padova, ad accettare il legato della somma di L. 5000, disposto dal fu comm. avv. Eugenio Fuà.

È stato concesso l'*Exequatur* alle Bolle vescovili, con le quali furono nominati:

Cipeletti sac. Giovanni, al beneficio parrocchiale dei SS. Quirico e Paolo in Dogliani;

Latela sac. Giuseppe, al beneficio parrocchiale di San Leonardo in Ardore;

Catelli sac. Giovanni Battista, al beneficio coadiutorale della Purificazione in Cittiglio;

Serafini sac. Asdrubale, al beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista in Silvano, comune di Fermignano;

Velasco sac. Eusebio, al beneficio parrocchiale della Natività di Maria Vergine in Gorgarengo, comune di Vicolungo;

Pizzo sac. Alberto, al beneficio parrocchiale di Olza in Monticelli d'Ongina.

Sono stati nominati, in virtù del R. patronato:

Pisani sac. Salvatore, al canonicato penitenzierale nel capitolo cattedrale di Squillace;

Pergolini sac. Sebastiano, alla parrocchia di San Clemente a Signano, comune di Scarperia.

Con R. decreto del 5 aprile 1908:

Sono stati autorizzati ad accettare:

il parroco di San Germono in Cassino, l'eredità lasciata dalla fu Lucia Pagani;

il parroco di Motta V[illegible], il legato di un appezzamento di terreno, disposto dalla fu [illegible];

la presidenza della Veneranda Arca di Sant'Antonio in Padova, il legato di alcuni oggetti d'oro e di denaro del valore complessivo di L. 631,17, disposto dal fu Nicola Zanellato vedova Zanocco;

la fabbriceria parrocchiale di Omate in Agrate-Brianza, il legato di un fabbricato per uso di oratorio festivo, disposto dal fu sacerdote Pietro Bisaghi;

la fabbriceria parrocchiale di Cesano sul Seveso, il legato di di L. 300, disposto dal fu Lorenzo Radice;

la fabbriceria parrocchiale di Bodio, il legato di lire 1,000, disposto dalla fu Erminia Antonini;

la fabbriceria parrocchiale di Arola, il legato di L. 1000, disposto dalla fu Felicina Moroni;

la fabbriceria parrocchiale di San Nicolò in Capraia, il legato di L. 1,000 disposto dalla fu Agostina Gallettini;

la fabbriceria parrocchiale di Sant'Alessandro in Brescia, il legato di L. 2,000, disposto dalla fu Caterina Elma o Ekma.

la fabbriceria parrocchiale di Peja, il legato di L. 100, disposto dal fu Andrea Brignoli.

la fabbriceria parrocchiale di Miradolo, la donazione dell'annua rendita pubblica di L. 50, offerta dalla signora Adele Scardini, vedova Robecchi;

il vescovo di Bergamo, in rappresentanza di quella mensa vescovile, l'eredità disposta a suo favore, dalla fu Maria Tiraboschi;

la fabbriceria parrocchiale di Zambla Oltre il Colle, i legati disposti dalla fu Maria Tiraboschi;

il parroco di Sant'Antonio in Cinzano, la donazione di un terreno offerta dal cav. Felice Carignano;

il parroco dei SS Pietro e Paolo in Leyni, il legato dell'annua rendita pubblica di L. 500, disposto dalla fu Rosina Sampò vedova Gazzera;

il parroco di Caorle, il legato di L. 4000, disposto dalla fu Perina Marin D'Este;

il parroco di San Deferente in Franchini di Altavilla Monferrato, il legato di una casa, disposto dal fu sacerdote Enrico Piccinino;

il parroco di Pove, il legato di metà di una casa, fatto dalla fu Paola Zanchetta;

il parroco di Spinetta in rappresentanza della Cappella coadiutorale della Madonna delle Grazie in Ruata Lesda, comune di Cuneo, il legato di L. 100, disposto dal fu Angelo Peano;

il commissario dell'Opera pia per le missioni Dalmonte di Bologna, il legato di L. 1000, disposto dal fu sacerdote Carlo Tonelli;

l'opera parrocchiale di Sant'Andrea in Torrile, il legato di uno stabile rustico, disposto dalla fu Margherita Pizzi;

la fabbriceria parrocchiale di Marcignago, il legato dell'annua rendita pubblica di L. 5, disposto dalla fu Carolina Re;

la fabbriceria parrocchiale di Longarone, il legato della somma di L. 200, disposto, per l'acquisto di una pianeta, dal fu sacerdote Luigi Giavi;

la fabbriceria parrocchiale di Crespiatica, il legato di L. 300, fatto dalla fu Maddalena Costa;

la fabbriceria parrocchiale dei SS. Lorenzo e Giacomo in Cassine, il legato di L. 1000, disposto dalla fu Lea Stoppini-Mignone.

Sono stati nominati in virtù del R. patronato:

Bianchini sac. Donato al canonicato penitenzierale nel capitolo cattedrale di Maro Lucano.

Galetto sac. Giuseppe alla vicaria parrocchiale della Visitazione in Bovile.

Coletti sac. Vincenzo al canonicato presbiterale nel capitolo cattedrale di Lucera.

Tanzi sac. Felice alla parrocchia di Giarola nel comune di Collecchio.

Benassi sac. Lorenzo alla parrocchia di San Iacopo a Orticaia, comune di Dicomano.

Guerrieri sac. Francesco a rettore del Santuario di Sant'Antonio Abate in Grottole.

È stato concesso il Regio assenso al decreto del 1° luglio 1907 del vescova di Piacenza, col quale è stato assegnata all'Opera parrocchiale di San Paolo in Piacenza l'annuo censo di L. 20.28.

È stato concesso l'*Exquatur* alle bolle pontificie con le quali furono nominati:

Papandrea sac. Antonio al canonicato decanale nel Capitolo cattedrale di Gerace.

Baccarini sac. Evaristo al canonicato di San Francesco di Assisi nel capitolato cattedrale di Forlì.

Larotonda sac. Luigi al canonicato di Sant'Angelo nel capitolo cattedrale di Rapolla.

Prillo sac, Antonio al canonicato di San Benedetto nel capitolo cattedrale di Rapolla.

Abbati sac. Federico al beneficio parrocchiale di San Valentino in Calvi dell'Umbria.

Basso sac. Emilio al veneficio parrocchiale dei Santissimi Prosdocimo e Donato in Cittadella.

Sampoli sac. Giuseppe al beneficio parrocchiale di San Francesco in Gangheroto, comune di Terranova Bracciolini.

Campi sac. Natale al beneficio parrocchiale sotto il titolo dell'Assunzione di Maria Vergine in Castagnara, comune di Pietra dei Giorgi.

Piozzi sac. Alessandro al beneficio parrocchiale di Santo Stefano in Configni, comune di Acquasparta.

Pontani sac Raniero al beneficio parrocchiale dei Santissimi Pietro e Giovanni in Civitella, comune di Schoggiano.

Con Sovrane determinazioni del 5 aprile 1908:

È stata autorizzata la concessione del *R. Placet* alla Bolla vescovile con la quale al sacerdote Eligio Segni, parroco rinunziante alla chiesa di San Tommaso Apostolo in Castelfranco di Sopra, è stata concessa sulle rendite del beneficio anzidetto, un'annua pensione di L. 400.

Magistratura.

Con decreto Ministeriale del 22 marzo 1907, registrato alla Corte dei conti il giorno 8 aprile 1908:

A Contesso Umberto, con R. decreto del 28 novembre 1907 nominato pretore del mandamento di Calizzano, ove ha assunto le funzioni il 6 marzo 1908, è assegnata dal detto giorno l'indennità d'alloggio in annue L 200.

Con R. decreto del 9 aprile 1908:

Tarozzi Giovanni, giudice in funzioni di pretore nel 1° mandamento di Mantova, è destinato, a sua domanda, al tribunale civile e penale di Teramo, cessando dalle anzidette funzioni.

Marvulli Michele, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Conversano, è destinato, a sua domanda, al tribunale civile e penale di Taranto, cessando dalle anzidette funzioni.

Con R decreto del 9 aprile 1908:

De Liso Nicola, giudice aggiunto di 1ª categoria con funzioni di pretore nel mandamento di Mola di Bari, fornito dell'annuo stipendio di L. 3000 oltre i due decimi di L. 360 per compiuto 2° sessennio sul precedente stipendio di L. 2800, è nominato giudice di 2ª categoria continuando ad esercitare le funzioni di pretore nello stesso mandamento di Mola di Bari e gli è assegnato lo stipendio annuo di L. 3333 33 per l'esercizio 1907-1908; di L. 3666 66 per l'esercizio 1908-1909; e di L. 4000 per l'esercizio 1909-1910 e successivi, continuando a percepire il maggiore assegno di L. 26 67 dal 1° maggio al 30 giugno 1908 per compiuto 2° sessennio sul precedente stipendio di L. 2800.

I sotto indicati giudici aggiunti di 1ª categoria, forniti dell'annuo stipendio di L. 3000, oltre il decimo di L. 80 per compiuto sessennio sul precedente stipendio di L. 2800, sono nominati giudici di 2ª categoria, continuando ad esercitare le funzioni di pretore nello stesso mandamento al quale sono ora rispettivamente addetti, ed è loro assegnato lo stipendio annuo di L. 3333 33 per l'esercizio 1907-1908; di L. 3666.66 per l'esercizio 1908-1909; e di L. 5000 per l'esercizio 1909-1910 e successivi.

L'aumento di L. 253.33 a carico dell'esercizio corrente, sarà corrisposto dal 1° maggio 1908 in ragione di due dodicesimi per ogni mese a:

Ercolini Teodoro — Trovini Lorenzo — Colizzi Alfredo — Verber Gioacchino — Allocati Alfredo — Ugo Alberto — Giaccone Giuseppe — Moliterni Vincenzo — Ricci Giulio.

Con R. decreto del 9 aprile 1908:

Gubitosi Pietro, giudice aggiunto in funzioni di pretore nel mandamento di Pratola Peligna, fornito dell'annuo stipendio di L. 3080, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Ariano, con l'annuo stipendio di annue L. 3333.33 per l'esercizio 1907-908, di L. 3666.66 per l'esercizio 1908-909 è di L. 4000 per l'esercizio 1909-910 e successivi.

L'aumento di L. 258 33 a carico dell'esercizio corrente ed inerente al grado cui detto funzionario è promosso, sarà corrisposto dal 1° maggio 1908 in ragione di 2 dodicesimi per ogni mese.

Con decreto Ministeriale del 10 aprile 1908, registrato alla Corte dei conti il giorno stesso:

Frisoli Elia, sostituito procuratore del Re presso il tribunole civile e penale di Catanzaro, è applicato temporaneamente alla Regia procura presso il tribunale civile e penale di Rossano.

Notari.

Con R. decreto del 15 marzo 1908, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile successivo:

Tassi Emilio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Diano Castello, distretto notarile di Oneglia.

Mendaro Giambattista, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Lingueglietta, distretto notarile di Oneglia.

Goglioso Gio. Battista, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Baiardo, distretto notarile di San Remo.

Berio Enrico, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Coldirodi, distretto notarile di San Remo.

Thomes Gustavo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Martiniana Po, distretto notarile di Saluzzo.

Bogetti Francesco, notaro residente nel comune di Polonghera, distretto notarile di Saluzzo, è traslocato nel comune di Costigliole Saluzzo, stesso distretto.

Fabiani Ottavio Pier Francesco, notaro residente nel comune di Cervo, distretto notarile di Oneglia, è traslocato nel comune di Civitavecchia, stesso distretto.

Berio Angelo, notaro residente nel comune di Sassello, distretto notarile di Savona, è traslocato nel comune di San Lazzaro Reale, distretto notarile di Oneglia.

Con R. decreto del 29 marzo 1908: registrato alla Corte dei conti l'11 aprile successivo:

Perfumo Andrea, candidato notaro è nominato notaro, colla residenza nel comune di Cassinelle, distretto notarile di Acqui.

Porro Vittorio, notaro residente nel comune di Somma Lombarda, distretto notarile di Milano, è traslocato nel comune di Gallarate, stesso distretto.

Bona Giorgio, notaro residente nel comune di Monselice, distretto notarile di Padova, è traslocato nel comune di Padova

Castelli Angelo, notaro residente nel comune di Padova, è traslocato nel comune di Monselice, distretto notarile di Padova.

Russo Antonio, notaro residente nel comune di Santa Cristina Gela, distretto notarile di Palermo, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Ivaldi Eugenio, notaro residente nel comune di Montegrosso d'Asti, distretto notarile d'Asti, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Vallo Mario, notaro nel comune di Ittiri, distretto notarile di Sassari, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Con decreto Ministeriale dell' 8 aprile 1908:

È concessa:

al notaro Prinetti Carlo, una proroga sino a tutto il 29 maggio 1908 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Voghera.

Con decreto Ministeriale dell'11 aprile 1908:

È concessa:

al notaro Provera Costantino, una proroga sino a tutto il 25 giugno 1908 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Murisengo, distretto notarile di Casale Monferrato;

al notaro Damiani Domenico, una proroga sino a tutto il 9 luglio 1908 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Canicattì, distretto notarile di Girgenti;

al notaro Incarbone Salvatore, una proroga sino a tutto il 25 agosto 1908 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Acquaviva Platani, distretto notarile di Caltanissetta;

al notaro Pedrali Lodovico, una proroga sino a tutto il 18 ottobre 1908 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Vezza d'Oglio, distretto notarile di Brescia.

al notaro Scuderi Biagio, una proroga sino a tutto il 7 maggio 1908 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Calcinate, distretto notarile di Bergamo.

Archivi notarili.

Con R. decreto del 29 marzo 1908:
registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1908:

Bignami Vittorio, è dispensato, a sua domanda, dagli uffici di notaro in Lodi e di conservatore e tesoriere di quell'archivio notarile distrettuale.

Con decreto Ministeriale del 1° aprile 1908:

Figliolini Francesco, segretario del comune di Civita Lavinia, è nominato conservatore dell'archivio notarile comunale.

Culto.

Con R. decreto del 9 aprile 1908:

Sono stati autorizzati ad accettare:

il capitolo cattedrale di Nicastro, la donazione del capitale corrispondente all'annua rendita pubblica di L. 37.50, fatta dalla signora Antonietta Leone;

la fabbriceria parrocchiale di Santa Maria del Carmine in Milano, l'eredità lasciata dalla fu Marianna Azimonti vedova Comi;

la fabbriceria parrocchiale di Indovero la donazione fatta dal sac. Giovanni Piatti, consistente in un appezzamento di terreno;

il parroco di San Giovanni Battista in Savigliano, il legato di L. 590, disposto dal fu Giovanni Olivero;

l'investito del beneficio coadiutorale di Vendrogno Muggiasca, il legato di L. 2000, disposto dal fu Giovanni Girelli;

la Compagnia del Suffragio eretta nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in Barge e funzionante da fabbriceria, in legato di L. 20,000, disposto dal fu sac. Marco Domenico Pettinotti;

la fabbriceria parrocchiale della B. V. Concezione in Marmorito, d'accordo colla legale Congregazione di Carità, il legato di alcuni stabili, disposto dal fu Antonio Gamba;

l'Amministrazione parrocchiale di San Lorenzo in Collina, comune di Monte Pietro, due legati, l'uno di L. 1000 e l'altro di L. 2000, disposti dal fu sac. Carlo Tornielli.

la fabbriceria parrocchiale di Venas, comune di Valle di Cadore, il legato di L. 1000, disposto dal fu sac. Luigi Giavi;

il parroco di S. Maria del Trivio in Velletri, l'eredità lasciata dalla fu Severina Blasi;

la fabbriceria parrocchiale di San Sempliciano in Milano, il legato di L. 500, disposto dal fu Lorenzo Radice;

la fabbriceria parrocchiale di San Vincenzo in Brusuglio, il legato di L. 500, disposto dal fu Lorenzo Radice;

la fabbriceria parrocchiale di Bollate, il legato di L. 500, disposto dal fu Lorenzo Radice;

la fabbriceria parrocchiale di Bresso, il legato di L. 500, disposto dal fu Lorenzo Radice;

la fabbriceria parrocchiale di Bruzzano, il legato di L. 300, disposto dal fu Lorenzo Radice;

la fabbriceria parrocchiale di Cormanno, il legato di L. 300, disposto dal fu Lorenzo Radice;

la fabbriceria parrocchiale di Affori, il legato di L. 300, disposto dal fu Lorenzo Radice;

la fabbriceria parrocchiale di Paderno Dugnano, il legato di L. 300, disposto dal fu Lorenzo Radice.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 5 luglio 1908:

Bolognesi cav. Lamberto, maggiore generale incaricato delle funzioni di direttore generale di fanteria nel Ministero della guerra, cessa dal 16 luglio 1908 da tali funzioni ed è incaricato di quelle di direttore generale del personale degli ufficiali combattenti nel Ministero della guerra.

Corpo di stato maggiore.

Con R. decreto del 5 luglio 1908:

Vialardi di Verone Vittorio, capitano addetto comando militare Novara, rettificato il cognome per l'aggiunta dei titoli nobiliari come appresso: Vialardi nobile dei conti di Verone Vittorio.

Arma dei carabinieri reali.

Con R. decreto del 2 luglio 1908:

Ponza di San Martino cav. Alessandro, tenente colonnello, in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Con R. decreto del 5 luglio 1908:

Bonera Giovanni, tenente, legione Milano, collocato in aspettativa per infermità temporarie incontrate per ragioni di servizio.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 18 giugno 1908:

I seguenti ufficiali sono collocati in posizione ausiliaria, per ragione di età.

Battioli cav. Felice, maggiore 51 fanteria — Zurla nobile marchese conte e cavaliere del Sacro Romano Impero Alessandro, id. 23 id. — Mazzoni cav. Alfredo, capitano 40 id. — Valentino Gennaro, id. applicato di stato maggiore divisione Alessandria — Pene Giuseppe, id. 25 fanteria — Mascio Mariano, id. 59 id.

Con R. decreto del 21 giugno 1908:

Ricci Giuseppe, capitano in aspettativa speciale, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 22 giugno 1908.

Con R. decreto del 28 giugno 1908:

Ferraris Carlo, capitano 40 fanteria — Garavaglia Manfredo, id. 69 id., collocati in aspettativa speciale.

Iemina Mario. id. 60 id, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Chiaramella cav. Carlo, id. in aspettativa per infermità incontrate per ragioni di servizio, richiamato in servizio dal 25 giugno 1908.

Annaratone Polinice, id. id. per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Sepe Angelo, tenente 45 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie incontrate per ragione di servizio.

Ferrari Ardicini Giovanni, id. 83 id., id. id. per motivi di famiglia.

Stevani Enrico, sottotenente 10 bersaglieri, id. id. per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Con R. decreto del 2 luglio 1908:

Vecchio cav. Clemente, maggiore 2 granatieri, esonerato dalla carica di membro della Commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva.

Paoletti Ugo, capitano 33 fanteria, collocato in aspettativa speciale.

Cegani Arturo, id. 26 id. — Mocenigo Guido, id. 2 granatieri, collocati in aspettativa speciale.

Rossi Ottavio, id. in aspettativa per infermità incontrate per ragioni di servizio, richiamato in servizio dal 1° luglio 1908.

Pera Enrico, tenente 10 bersaglieri, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Russo Augusto, id. in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Con R. decreto del 5 luglio 1908;

Calderari cav. Luigi, colonnello comandante 18 fanteria, rettificato il cognome come appresso:

Calderari patrizio milanese e dei conti di Palazzolo Luigi.

Soldiero-Morelli cav. Fausto, maggiore in aspettativa, richiamato in servizio dal 3 luglio 1908.

Chiarini cav. Luigi, capitano 3 bersaglieri, collocato in aspettativa speciale.

Rodino Angelo, id. ufficiale istruttore tribunale militare Ancona, esonerato dalla medesima carica e collocato in aspettativa speciale.

Castaldi Bartolomeo, id. in aspettativa speciale, richiamato in servizio dal 7 luglio 1908.

Mione Severino, id. id., dal 7 id.

Scaramella Alberto, id. id., id. id., dal 7 id.

Novarese Carlo, id. id., l'aspettativa medesima è prorogata.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 25 giugno 1908:

Di Salvo Giovanni, capitano reggimento lancieri di Milano, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° luglio 1908.

Piscicelli Maurizio, id. in aspettativa, richiamato in servizio dal 1° luglio 1908.

Con R. decreto del 5 luglio 1908:

Scuto Alfio, capitano in aspettativa per motivi di famiglia, ammesso, a datare dal 30 giugno 1908, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado ed arma, come gli ufficiali contemplati dall'art. 11 della legge 25 maggio 1852.

Villavecchia Mario, sottotenente reggimento Savoia cavalleria, accettata la dimissione dal grado.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto dell'11 giugno 1908:

Ferrari cav. Carlo, colonnello direttore artiglieria Roma, collocato in posizione ausiliaria, per ragioni di età, dal 23 giugno 1908.

Con R. decreto del 18 giugno 1908:

Malavasi cav. Celso, tenente colonnello stato collocato in disponibilità con R. decreto 7 marzo 1907, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto anzidetto.

Malavasi cav. Celso. id. incaricato delle funzioni di direttore fabbrica armi Terni, cessa dalla carica anzidetta a datare dal 7 marzo 1907 e destinato arsenale costruzione artiglieria di Torino.

Con R. decreto del 25 giugno 1908:

Bruscagli cav. Alessandro, tenente colonnello direzione artiglieria Roma, nominato direttore artiglieria Roma.

Con R. decreto del 2 luglio 1908:

Squilloni Gino, tenente in aspettativa per sospensione dall'impiego, richiamato in servizio dal 15 luglio 1908.

Con R. decreto del 5 luglio 1908:

Franco cav. Pio, colonnello direttore artiglieria Maddalena, esonerato dall'attuale carica, è collocato a disposizione e comandato direzione artiglieria Maddalena.

Dabalà cav. Francesco, tenente colonnello comandante 5 artiglieria campagna — Andreassi cav. Vincenzo, id. direttore arsenale costruzione Napoli — Sangermano cav. Benedetto, id. id. comandante scuola centrale tiro artiglieria, promossi colonnelli continuando nella carica per ciascuno indicata, con decorrenza per gli assegni dal 16 luglio 1908.

Castellazzi Camillo, capitano 23 artiglieria campagna, revocati e considerati come non avvenuti i RR. decreti 5 ed 8 marzo 1908 con cui fu prorogata di due mesi l'aspettativa e fu ammesso. a datare dal 6 marzo 1908, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi vacanti nel suo grado ed arma, con anzianità 1° dicembre 1902 e richiamato in servizio dall'8 marzo 1908.

Castellazzi Camillo, id. 23 id. id., ammesso, a datare dal 6 gennaio 1908, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri nel suo grado ed arma, come gli ufficiali contemplati dall'art. 11 della legge 25 maggio 1852, con anzianità 1° ottobre 1902, e richiamato in servizio effettivo dalla stessa data.

Seguirà sul ruolo il capitano Marolda Angelo.

Arma del genio.

Con R. decreto del 5 luglio 1908:

Marantonio cav. Enrico, colonnello direttore officina costruzione genio Pavia, esonerato dall'anzidetta carica e nominato comandante 3 genio (telegrafisti), dal 16 luglio 1908.

Carbone cav. Domenico, id. direttore genio Messina (comandato comando corpo stato maggiore), id. id. id. e nominato direttore officina costruzione genio Pavia, dal 16 luglio 1908, continuando comando anzidetto.

Conti cav. Adolfo, tenente colonnello 1° genio, nominato direttore genio Messina, dal 16 luglio 1908.

Personale permanente dei distretti.
Con R. decreto dell'11 giugno 1908:

La decorrenza del collocamento in posizione ausiliaria e dei relativi assegni del capitano Micalizzi cav. Nicolò, di cui il R. decreto 12 marzo 1908 è rettificata alla data 4 aprile 1908.

Con R. decreto 23 giugno 1908:

Amadei cav. Arturo, colonnello comandante distretto Chieti — Savini Antonio, capitano distretto Firenze, collocati in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 28 luglio 1908.

Perassi cav. Giovanni, tenente colonnello comandante distretto Cefalù, esonerato dall'anzidetto comando e nominato comandante distretto Orvieto.

Falletti cav. Candido, id. 83 fanteria, trasferito nel ruolo degli ufficiali del personale permanente dei distretti e nominato comandante distretto Cefalù.

Corpo contabile militare.
Con R. decreto del 15 marzo 1908:

Marchetti cav. Paolo, maggiore contabile panificio Verona, collocato in posizione ausiliaria, per ragioni di età, dal 6 aprile 1908.

Con R. decreto del 18 giugno 1908:

Sismondini Giuseppe, capitano contabile direzione commissariato IV corpo d'armata, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 16 luglio 1908.

Corpo veterinario militare.
Con R. decreto del 5 luglio 1908:

Sottotenenti veterinari promossi tenenti veterinari con anzianità 6 luglio 1908:
Mori Nello — Fraenza Antonio — Melchiorri Flavio — Alberti Alessandro — Fossati Pietro — Vajani Enrico.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.
Con R. decreto del 5 luglio 1908:

Promozioni e nomine avvenute in applicazione della legge 30 giugno 1908, n. 304.

Con decorrenza dal 16 luglio 1908:

Direttori capi di divisione di 1ª classe promossi direttori generali:
Caroncini avv. comm. Gustavo, destinato alla direzione generale personali civili dipendenti e pensioni.
Bombelli comm. Luigi, id. alla direzione degli affari generali.

Con decorrenza dal 1° luglio 1908:

Direttori capi di divisione di 2ª classe promossi alla 1ª classe:
Renda Gaetani dott. cav. Carlo — Lippi cav. Federico.
Capi sezione di 1ª classe promossi direttori capi di divisione di 2ª classe:
Busu cav. Luigi — Casciani comm. Pietro.
Capi sezione di 2ª classe promossi alla 1ª classe:
Restaldi cav. Attilio — Annibali dott. cav. Augusto — Fiory dott. cav. Alfredo — Petrucci cav. Eugenio.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi elettrici

AVVISO.

Il giorno 29 luglio u. s., in Manzano, provincia di Udine, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 1° agosto 1908.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0/0, cioè: n. 121,529 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 45 e n. 141,046 di L. 3.75, al nome di Bianchetti *Felino* fu Bartolomeo, minore sotto la patria potestà della madre Gaggietti Luigia, vedova Bianchetti, domiciliato in Villadossola (Novara), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Bianchetti *Giuseppe Felino* fu Bartolomeo, ecc., vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa averci interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 31 luglio 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 1° agosto, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.92 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 1° agosto occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

31 luglio 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	103 91 54	102 03 54	103 59 86
3 1/2 % *netto*.	102 85 —	101.10 —	102 55 52
3 % *lordo*....	70 12 78	68 92 78	69 32 45

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. conservatorio di Santo Stefano in Chiusi

AVVISO DI CONCORSO

Il sottoscritto presidente del R. conservatorio suddetto

rende noto

che è aperto il concorso per titoli ad un posto d'insegnante di matematica e scienze nelle classi complementari di questo R. istituto, con l'obbligo di coadiuvare le altre insegnanti nella vigilanza delle alunne e d'uniformarsi a tutte le prescrizioni del regolamento del convitto.

Lo stipendio annuo è di L. 400, pagabile a rate mensili posticipate, oltre il vitto, l'alloggio e gli altri utili della vita interna.

Le aspiranti dovranno presentare, entro il 31 agosto p. f., domanda in carta bollata da L. 0.60, corredata dei seguenti documenti:

1. Fede di nascita.
2. Certificato penale di data recente.
3. Certificato di moralità id.
4. Certificato di sana costituzione fisica e di subita vaccinazione id.
5. Diploma di abilitazione per l'insegnamento di matematica o scienze nelle scuole secondarie del Regno.

La nomina fatta dalla Commissione amministrativa sarà soggetta alla revisione del Consiglio scolastico provinciale e all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Essa non diverrà definitiva se non dopo un biennio di lodevole servizio, durante il quale l'insegnante potrà essere licenziata per inettitudine, per negligenza o per comprovata insufficienza fisica.

La eletta dovrà assumere l'ufficio entro 10 giorni dalla partecipazione ufficiale di nomina, altrimenti s'intenderà decaduta dal posto.

Chiusi, 16 luglio 1908.

Il presidente
Magnani.

R. conservatorio di Santo Stefano in Chiusi

AVVISO DI CONCORSO

Il presidente del R. conservatorio suddetto

rende noto

che è aperto il concorso al posto di maestra nella scuola elementare femminile esterna (1ª classe) annessa all'Istituto.

Lo stipendio è di L. 720 ad anno delle quali L. 300 verranno corrisposte in contanti a rate mensili posticipate, ed il resto verrà ritenuto dall'Amministrazione in corrispettivo dell'alloggio, del vitto e degli altri utili della vita interna dell'Istituto, nel quale l'eletta ha l'obbligo di convivere.

Sarà tenuta pure la eletta a coadiuvare le altre insegnanti nella vigilanza delle alunne, e ad uniformarsi alle disposizioni del regolamento del convitto.

Le domande in carta bollata da L. 0.60 dovranno essere presentate al presidente del R. conservatorio non più tardi del 31 agosto p. f. e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1. Diploma d'abilitazione per l'insegnamento nelle classi elementari.
2. Certificato di nascita.
3. Certificato penale di data non anteriore a 3 mesi da quella del presente avviso.
4. Certificato di sana fisica costituzione nel quale sia dichiarato altresì che la candidata è esente da imperfezioni fisiche tali, da diminuire il prestigio di un insegnante, o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri.
5. Certificato di moralità id.

La nomina sarà fatta dalla Commissione amministrativa dell'Istituto, e sarà soggetta alla revisione del Consiglio scolastico provinciale, e all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Non diverrà definitiva se non dopo un biennio di lodevole servizio durante il quale l'eletta potrà essere licenziata per inettitudine, per negligenza e per comprovata insufficienza fisica, come pure nel caso che la scuola esterna suddetta venisse a passare alla dipendenza del Comune.

L'eletta che entro 15 giorni dalla partecipazione di nomina non assumesse l'ufficio, s'intenderà dimissionaria.

Chiusi, 20 luglio 1908.

Per il presidente
Nardi-Dei.

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di diritto e procedura penale nella R. Università di Sassari.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20 non più tardi del 1° dicembre 1908 e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, possibilmente, in cinque esemplari.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 28 luglio 1908.

Il ministro
RAVA.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'insegnamento professionale

CONCORSO alla cattedra di professore reggente di lingua italiana nella R. scuola media di studi applicati al commercio in Firenze.

È aperto il concorso al posto di professore reggente nella R. scuola media di studi applicati al commercio in Firenze, per la cattedra di lingua italiana, per tutte le classi della scuola e con l'orario che sarà stabilito.

La nomina sarà fatta per un biennio in via d'esperimento durante il quale periodo di tempo sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di lire duemilaottanta (2080), da pagarsi sul bilancio della scuola.

Ove l'esperimento risulti favorevole, il candidato prescelto sarà mantenuto in ufficio e potrà essere nominato titolare con lo stipendio annuo lordo di lire duemilaseicento (2600).

Le domande di ammissione al concorso di cui sopra, stese su carta bollata da L. 1.20 dovranno essere spedite al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento professionale) in plico raccomandato con ricevuta di ritorno, e dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 15 settembre 1908.

Non sarà tenuto conto delle domande e dei documenti che giungessero dopo il termine indicato, anche se presentate in tempo agli uffici di spedizione.

Il concorso è bandito per titoli; tuttavia sarà in facoltà della Commissione giudicatrice di chiamare ad un esperimento di esame i concorrenti ritenuti preferibili per i titoli esibiti.

Tanto nel giudizio dei titoli, quanto nelle prove di esame sarà tenuto speciale conto delle esigenze degli insegnamenti in un Istituto medio di studi commerciali.

La Commissione giudicatrice non farà dichiarazione di eleggibilità, ma proporrà, con relazione motivata, non più di tre candidati in ordine al merito e non mai alla pari.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere uniti i seguenti documenti obbligatorî:

1. Atto di nascita autenticato a termini di legge.
2. Certificato medico di sana e robusta costituzione autenticato dal sindaco.
3. Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco e autenticato dal prefetto.
4. Certificato d'immunità penale.
5. Diploma di laurea in lettere italiane.
6. Titoli comprovanti la carriera didattica

I documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 dovranno avere data non anteriore a quella del presente avviso.

I funzionari di ruolo di Amministrazioni governative e gli insegnanti di scuole Regie o pareggiate dipendenti dai Ministeri dell'agricoltura, industria e commercio o dall'istruzione pubblica, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4, ma dovranno sostituirli con un certificato del capo diretto dell'Amministrazione comprovante la permanenza in servizio alla data del presente avviso.

Ai documenti obbligatorî i concorrenti potranno aggiungere tutti quegli altri titoli e pubblicazioni, esclusi i lavori manoscritti, che valgano a dimostrare la loro attitudine al posto cui aspirano.

Tutti i documenti e le pubblicazioni dovranno essere numerati in corrispondenza di apposito elenco in carta libera che il concorrente dovrà presentare in duplice copia.

Nella domanda dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per la restituzione dei titoli presentati dai concorrenti.

I titoli stessi saranno restituiti in piego raccomandato a spese del Ministero.

Delle pubblicazioni che potranno venire restituite anche in piego separato, il Ministero non assume responsabilità in caso di eventuale deterioramento o dispersione.

Nessuna comunicazione preventiva sarà fatta dal Ministero in ordine alla regolarità delle domande o dei documenti presentati dai concorrenti.

Roma, 29 luglio 1908.

Per il ministro
SANARELLI.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Dopo la visita dello Czar a Reval, il presidente Fallières ha voluto restituire la visita al Re Haakon a Cristiania, dove è giunto ieri a bordo della corazzata *Verité*.

Il Re, in grande uniforme di ammiraglio, è andato incontro al presidente a bordo della scialuppa *Stiarnen*. L'artiglieria della *Verité* ha fatto le salve, a cui hanno risposto le batterie norvegesi.

Il Re e il personale della Legazione sono sbarcati sul *quai* di Tivervichen, precedendo di qualche minuto il presidente della Repubblica francese. La musica della guardia ha suonato la *Marsigliese*.

La folla ha salutato entusiasticamente l'augusto ospite.

Il Re e il presidente sono passati poi dinanzi al fronte della compagnia della guardia, che ha reso loro gli onori. Entrambi sono in seguito montati nella berlina reale.

Ha avuto luogo iersera a Corte un pranzo di gala di novanta coperti.

Il Re Haakon ed il presidente Fallières si sono scambiati brindisi, constatando l'amicizia cordiale esistente da parecchi secoli fra i due popoli.

Il Re ed il presidente hanno espresso voti perchè le felici relazioni fra i due paesi si consolidino sempre più.

* * *

Il corrispondente del *Matin* da Reval comunica che nelle conferenze fra i due ministri degli affari esteri, Pichon e Isvolsky, fu deciso di tenere in sospeso le proposte russe per le riforme in Macedonia, e ciò in vista del mutamento della situazione.

Il Governo russo nutre grande fiducia nelle concessioni fatte al popolo turco.

Questa notizia va accolta con molta riserva, soprattutto dopo quel che scrive in proposito il *Fremdenblatt*.

« In una parte della stampa – scrive l'ufficioso giornale viennese – si esprime l'opinione che, in seguito agli avvenimenti in Turchia, ogni azione per le riforme in Macedonia è cessata. Questa opinione si concreta in notizie, nelle quali si parla addirittura dell'imminente o del già compiuto ritiro delle proposte di riforme anglo-russe. Tale opinione e tali notizie si basano sopra un errore. Nè i Gabinetti di Londra e di Pietroburgo hanno ritirato le loro proposte, nè una potenza qualsiasi ha intenzione di lasciare cadere l'azione delle riforme.

« L'interesse dell'Europa al ristabilimento dell'ordine in Macedonia è ancora adesso più che mai forte, specie in Austria-Ungheria, e tale interesse non fu diminuito dagli ultimi avvenimenti della Turchia. Ora, come prima, cercheremo, piuttosto, che ai beneficî delle nuove condizioni partecipino tutte le classi della popolazione macedone, senza alcuna differenza di confessione, i macedoni come i cristiani.

« Nessuno si compiacerebbe più dell'Austria-Ungheria, se tale cambiamento in meglio si facesse internamente e si estendesse anche ai territori della Turchia vicini alla Macedonia.

« Con soddisfazione notiamo che dal discorso di sir E. Grey alla Camera dei comuni risulta che la politica inglese segue la stessa nostra via e non dubitiamo che

anche i concetti di massima delle altre potenze concorderanno coi nostri ».

Il *Fremdenblatt*, riferendosi poi alle notizie circa la pretesa intenzione dell'Austria-Ungheria di intervenire in Macedonia, scrive che queste asserzioni devono confutarsi colla più grande energia. « Tale intenzione non è mai esistita e non esiste. Si tratta di una invenzione, ispirata da costante malevolenza, che deve condannarsi tanto più severamente in quanto che deve considerarsi in connessione colle voci, che di tratto in tratto si fanno correre, circa una convenzione segreta, militare o di altro carattere, fra l'Austria-Ungheria e la Turchia. Queste due fiabe cercano di appoggiarsi l'una sull'altra, speriamo senza successo.

« In ogni caso la responsabilità delle eventuali conseguenze di tali fantasmagorie e calunnie ricade pienamente sui loro autori ».

***

Un telegramma da Caracas dice che il presidente Castro ha ritirato l'*exequatur* a tutto il personale consolare dell'Olanda al Venezuela ed ha fatto sapere all'Olanda che essa ha offeso il Venezuela in parecchi modi. Ha citato, a questo propostito, la condotta del ministro di Olanda, quella dell'incrociatore olandese *Golderland*, che non salutò la bandiera venezuelana, l'attacco di cui è stato vittima il console venezuelano a Wilhemstad, la violazione del Consolato e lo sfregio allo stemma consolare.

I rigori che si è imposto il presidente Castro verso i rappresentanzi dell'Olanda e verso gli stessi residenti olandesi, davano credito ier l'alto alla voce corsa a New-York che l'Olanda avesse dato istruzioni per la concentrazione di tre corazzate e di tre incrociatori nelle Antille. Sinora, però, questa voce non è confermata da successivi telegrammi dall'Aja e da Caracas.

Quel ch'è certo si è che il presidente Castro cerca in tutti i modi di ostacolare il commercio d'importazione e d'esportazione con le Antille e che le colonie inglesi, quivi residenti, lese nei loro diritti, hanno indirizzato reclami al proprio Governo.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re è giunto ieri alle 19.55, a Racconigi, in automobile, proveniente direttamente da Firenze.

La « Dante Alighieri ». — Il Consiglio centrale della benemerita « Dante Alighieri » riunitosi testè plenariamente in Roma, udita la relazione sullo stato economico della Società e constatatone il continuo sviluppo, ha deliberato:

1. Accettare il lascito del cav. Lorenzo Scarpa che con suo testamento del 13 novembre 1907 nominava la « Dante Alighieri » erede della 4ª parte della sua cospicua sostanza.

Esprimendo la sua gratitudine alla vedova signora Matilde Moritsch, decretava alla memoria del donatore, oltre un ricordo nella sede del Consiglio centrale, una speciale medaglia d'oro.

2. Approvare il contratto di vendita dei beni della eredità del tenente Brichieri-Colombi.

3. Grato ai nostri connazionali di San Paolo in Brasile per la patriottica sottoscrizione di una somma di 200,000 lire, quale concorso alla formazione del capitale occorrente all'erezione di un istituto medio in quell'importante centro della nostra emigrazione, stabiliva di procedere ad ulteriori e più sicure indagini per precisare l'entità del fondo indispensabile per assicurargli una esistenza durevole.

4. Votare un plauso al signor Pinotti-Gamba che ha donato un terreno per l'erezione di un asilo infantile a San Paolo.

5. Conferire a determinate persone la grande medaglia d'oro Villari pei benemeritii della italianità all'estero e la grande medaglia d'argento. (I nomi dei premiati saranno proclamati al Congresso dell'Aquila e di Chieti).

6. Udire la relazione del consigliere Barbèra circa la fondazione di una rivista di propaganda.

7. Destinare importanti somme per intenti sociali.

Biblioteca nazionale « Vittorio Emanuele ». — La biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele » di Roma resterà chiusa per la consueta revisione annuale, dal 1° al 16 del mese di agosto.

Durante questo periodo l'ufficio dei prestiti rimarrà aperto dalle 10 alle 11 ant.

L'ottava Esposizione internazionale d'arte a Venezia. — La città di Venezia ha bandito per l'anno venturo, dal 22 aprile al 31 ottobre, la sua ottava Esposizione internazionale d'arte. Questa conterrà pitture, sculture, disegni, incisioni e oggetti d'arte decorativa.

L'Esposizione di Venezia vuol essere una parca raccolta di opere elette ed originali. Essa accetta ogni aspirazione ed ogni tecnica, ma si propone di respingere tutte le forme della volgarità.

L'Esposizione sarà divisa in « Sale italiane, straniere — Sale internazionali ».

Le opere devono essere notificate non più tardi del 1° gennaio 1909, in doppio esemplare, mediante le schede distribuite dall'ufficio di segreteria; e dovranno pervenire al palazzo dell'Esposizione (Giardini pubblici), non più tardi del 25 dello stesso mese, improrogabilmente.

Per schiarimenti, informazioni, ecc., rivolgersi all'ufficio di segreteria dell'Esposizione (Municipio di Venezia).

Fenomeni tellurici. — Iermattina è stata avvertita una nuova forte scossa di terremoto a Moggio Udinese, dove dal 10 le scosse continuano quasi sempre, ed ha prodotto grande allarme fra la popolazione del capoluogo ed anche maggiore fra quelle delle frazioni montane, che sono più danneggiate.

Nessuna disgrazia di persone è finora segnalata. La popolazione però si rifiuta di dormire nelle case.

Il prefetto ha perciò provveduto per l'invio di un plotone di zappatori con cento tende e di un ingegnere del genio civile. Si recherà sul luogo anche il commissariato distrettuale di Tolmezzo in rappresentanza del prefetto per i provvedimenti necessari.

La scossa è stata avvertita anche ad Udine.

Movimento commerciale. — Il 30 luglio u. s., furono caricati a Genova 1075 carri, di cui 503 di carbone pel commercio e 74 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 660, di cui 52 di carbone pel commercio e 85 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona ne furono caricati 261, di cui 143 di carbone pel commercio e 15 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 139, di cui 54 pel commercio e 17 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 82 carri, di cui 52 di carbone pel commercio e 24 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — La R. nave *Colonna* è partita da Aden per Alula.

*** Iermattina è giunta a Spezia la seconda divisione della forza navale del Mediterraneo formata dalle R. R. navi *Garibaldi*, ammiraglia, *Varese*, *Ferruccio* e *Coatit*, al comando del contrammiraglio Gagliardi.

Marina mercantile. — Da Port-Said ha proseguito per l'Italia il *D. Balduino* della N. G. I. Da Aden ha proseguito per Bombay il *R. Rubattino* della stessa Società. Il *Savoja*, della Veloce, ha proseguito da Montevideo per Buenos-Aires.

ESTERO.

Il consumo dello zucchero agli Stati Uniti. — Le recenti statistiche ufficiali permettono di seguire le variazioni che ha subìto il mercato americano dello zucchero dal 1830 fino al 1907.

Nel 1830, l'Unione consumava 69,711 tonnellate di zucchero cioè L. 12.1 per abitante. Il consumo s'è elevato nel 1907, a 2,993,979 tonnellate ossia L. 67.5 per abitante. Il prezzo medio dello zucchero importato è sceso da 5.35 cents nel 1830 a 2.11 cent. nel 1907. Si sa che gli Stati-Uniti tirano enormi quantità di zucchero dai possedimenti delle colonie politicamente annesse. Da Porto-Rico solo riceveva 69,000 short tons nel 1901, e nel 1907, essa ha progredito a 204,000 tonnellate. Le isole Hawai sembrano aver raggiunto il massimo con 411,000 tonnellate nel 1907.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 31. — I giornali pubblicano notizie ufficiali secondo le quali Selim Pascià Melhamè è stato destituito con un *iradè* imperiale ed il suo aggiunto lo sostituirà come ministro ad *interim* dell'agricoltura.

Riza Pascià, primo generale di divisione, è stato nominato gran maestro dell'artiglieria.

Hachi Pascià, ministro dell'istruzione, si è dimesso. Siccome il ministro dell'istruzione deve possedere anche una perfetta coltura occidentale, Hakki Bey, consulente legale della Sublime Porta, è stato nominato ministro dell'istruzione.

Ziver Bey, Vali di Adrianopoli, è stato nominato ministro della polizia.

Si annuncia ufficialmente che il Sultano ha promulgato un *iradè* col quale sanziona la deliberazione del Consiglio dei ministri circa la soppressione della polizia segreta, i cui inconvenienti sono evidenti.

COSTANTINOPOLI, 31. — Alle ore 11 le truppe si recano ad assistere al Selamljk a Yildiz-Kiosk.

Gli ambasciatori Pallavicini ed Imperiali si recano al palazzo in carrozza.

Un immensa folla si dirige verso l'Yildiz-Kiosek per vedere il Sultano e fargli una grande dimostrazione.

COSTANTINOPOLI, 31 (ore 2.45). — Il Selamljck ha avuto luogo senza incidenti.

Il Sultano è stato salutato dalla popolazione con straordinario entusiasmo.

SIMFEROPOL, 31. — Il Consiglio di guerra ha condannato a morte sedici prigionieri, accusati di aver assassinato, mentre cercavano di fuggire dal carcere, quattro guardiani.

COSTANTINOPOLI, 31. — La cerimonia del Selamlick si è compiuta senza alcuna sorveglianza della polizia. Vi hanno assistito 40,000 persone.

Il Sultano, in piedi nella vettura, è stato acclamato entusiasticamente.

Dopo il Selamlick, il Sultano ha ricevuto in udienza collettiva i rappresentanti della Persia, dell'Italia, degli Stati Uniti, dell'Austria-Ungheria, della Spagna, dell'Inghilterra, della Germania, della Francia e del Montenegro.

COSTANTINOPOLI, 31. — Una nota ufficiale pubblicata dai giornali turchi, in edizione straordinaria, enumera le concessioni fatte dal Sultano ed annuncia un rescritto imperiale relativo al desiderio del Sultano di creare un'amministrazione ordinata che possa assicurare la prosperità dei sudditi di ogni classe e di ogni religione, dichiara che la continuazione delle dimostrazioni cagionerà danno al paese e consiglia ufficialmente a porvi fine.

L'*Ildam* annuncia le dimissioni del ministro delle finanze, Zia pascià, e pubblica la sua lettera di dimissioni al Sultano Egli vi dichiara che si dimette perchè il Ministero attuale è incapace a provvedere ai bisogni urgenti del paese.

I giornali turchi annunciano che l'amnistia ai condannati per reati comuni è estesa a tutto l'Impero.

I detenuti in carcere preventivo nelle prigioni di Stambul sono fuggiti ieri.

Zekki Pascià, comandante il IV corpo, è stato destituito.

VILLENEUVE SAINT GEORGES, 31. — L'autopsia dei cadaveri di due delle vittime è terminata alle ore 6.

Durante tutta l'operazione i dragoni circondavano la Morgue e impedivano ai curiosi di avvicinarsi.

I medici constatarono che Louvet aveva ricevuto un colpo di sciabola al petto e Marchand una palla in testa.

Per ciò che concerne i funerali di Marchand, il cognato desidera assolutamente che siano fatti domenica mattina.

Niente è stato finora fissato in proposito.

PARIGI, 31. — Il procuratore generale, Fabre, che si è recato stamane a Draveil, Vigneux e Villeneuve-Saint-Georges è ritornato a Parigi alla fine del pomeriggio. Egli si è subito recato al Ministero dell'interno insieme con Hennion, direttore della pubblica sicurezza.

Nel colloquio avuto col presidente del Consiglio, Clémenceau, a cui assisteva il ministro della guerra, Picquart, il procuratore generale ha esposto verbalmente le costatazioni da lui fatte durante la sua inchiesta sugli avvenimenti di ieri. Si crede che Fabre sarà in grado di rimettere stasera al Governo il suo rapporto scritto.

Da informazioni giunte al Ministero della guerra risulta che 69 ufficiali e soldati rimasero feriti durante i conflitti nella giornata di ieri

LONDRA, 31. — La Camera dei comuni avendo respinto tutti gli emendamenti apportati dai lordi al *bill* per le pensioni di vecchiaia, la Camera dei lordi ha approvato il *bill* assai malvolentieri e con suo rammarico, votando un ordine del giorno di lord Lansdowne, il quale dice che la Camera non accetta i motivi addotti dai Comuni ed intende che il suo consenso non venga considerato come un precedente.

Il *bill* per le pensioni di vecchiaia e quello per le Università irlandesi sono così approvati definitivamente e le due Camere potranno aggiornarsi fino al 12 ottobre.

COSTANTINOPOLI, 31. — L'immensa folla che ha assistito al Selamlik ha tenuto un'attitudine assolutamente corrente.

L'elemento che raccomandava la tranquillità era formato evidentemente dai vecchi turchi, dal clero e dai militari che formavano un cordone dinanzi al pubblico che, per la maggior parte, si trovava dietro di loro.

Alcuni generali ed ufficiali anziani incoraggiavano la folla ad avvicinarsi al Sultano per acclamare il padre della Costituzione.

Il rumore delle acclamazioni con cui fu accolto il Sultano è indescrivibile; sembrava un uragano.

Si rinnovavano sempre le grida di: « Viva il Sultano! »; « Viva la Costituzione! »; « Viva l'esercito! ». Il Sultano, visibilmente sorrideva ed alzava la mano per salutare. Le grida continuavano mentre il Sultano era nella Moschea. Parecchie donne turche piangevano.

Le grida di gioia si rinnovarono allorchè il Sultano ritornò Yldiz Kiosk.

Vi furono pochi incidenti notevoli.

COSTANTINOPOLI, 31. — La giornata di ieri può considerarsi come il punto culminante del movimento; oggi la calma è stata generale.

Si crede generalmente che la crisi ed il pericolo siano passati.

Si manifesta una corrente conservatrice. Un Comitato di vecchi turchi ed altri gruppi conservatori si sono costituiti.

Gli armeni cominciano a spiegare grande attività e si agitano per la rielezione dell'ex-Patriarca Ismalian esiliato a Gerusalemme.

COSTANTINOPOLI, 1. — Secondo le informazioni dei circoli turchi, il Sultano, nel momento di andare al Selamlik, quando salì in vettura, strinse la mano agli allievi delle scuole militari, i quali gli fecero una calorosa ovazione.

Ritornato dalla Moschea, il Sultano rimase un quarto d'ora alla finestra del palazzo, salutando la folla.

Ismail Pascià, volendo recarsi al palazzo ad assistere al Selamlik in qualità di aiutante di campo, ne fu impedito dagli ufficiali di servizio i quali gli fecero osservare che non aveva più nulla che fare col palazzo.

PARIGI, 1. — I membri della Confederazione del lavoro, Bousquet e Yvetot sono stati arrestati.

TANGERI, 1. — Un dispaccio da Safi dice che duecento soldati sono giunti da Mogado per attaccare la kasbah di Sidi Aissa Ben Omar, i cui cavalieri saccheggiano i dintorni della città.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

31 luglio 1908.

Il barometro è ridotto allo zero	0°	
L'altezza della stazione è di metri	50.60	
Barometro a mezzodì	758 70	
Umidità relativa a mezzodì	29	
Vento a mezzodì	SW.	
Stato del cielo a mezzodì	sereno.	
Termometro centigrado	massimo	32.2
	minimo	19.2
Pioggia in 24 ore	—	

31 luglio 1908

In Europa: pressione massima di 772 al nord-ovest della Francia, minimo di 755 al sud della Norvegia.

In Italia nelle 24 ore: barometro generalmente disceso fino a 3 mm. sull'Italia settentrionale e Sardegna; temperatura irregolarmente variata, qualche temporale nell'Emilia.

Barometro: massimo a 765 in val Padana, minimo a 762 sulle isole ed al sud del continente.

Probabilità: cielo generalmente sereno con venti deboli o moderati vari.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 31 luglio 1908

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	sereno	mosso	30 6	23 5
Genova	1/4 coperto	calmo	30 6	22 5
Spezia	sereno	calmo	32 5	22 4
Cuneo	sereno	—	27 0	16 8
Torino	sereno	—	26 1	18 8
Alessandria	sereno	—	29 8	18 5
Novara	sereno	—	30 0	20 5
Domodossola	sereno	—	29 2	13 9
Pavia	sereno	—	31 6	17 4
Milano	1/2 coperto	—	32 2	18 8
Como	sereno	—	30 1	20 2
Sondrio	sereno	—	28 9	17 2
Bergamo	sereno	—	28 6	20 8
Brescia	sereno	—	29 9	19 5
Cremona	sereno	—	31 9	19 7
Mantova	sereno	—	30 5	20 8
Verona	1/4 coperto	—	31 8	20 0
Belluno	3/4 coperto	—	29 4	17 0
Udine	1/4 coperto	—	29 9	17 8
Treviso	sereno	—	23 1	20 8
Venezia	sereno	calmo	31 0	20 9
Padova	sereno	—	30 0	19 6
Rovigo	sereno	—	27 8	22 0
Piacenza	sereno	—	28 3	19 7
Parma	sereno	—	31 0	19 3
Reggio Emilia	sereno	—	30 0	18 8
Modena	sereno	—	29 2	20 8
Ferrara	sereno	—	29 0	19 3
Bologna	sereno	—	28 5	20 7
Ravenna	sereno	—	28 9	16 3
Forlì	sereno	—	29 9	18 0
Pesaro	sereno	calmo	28 0	17 3
Ancona	sereno	calmo	31 5	20 2
Urbino	sereno	—	26 6	19 2
Macerata	sereno	—	29 3	19 9
Ascoli Piceno	sereno	—	30 5	18 0
Perugia	sereno	—	29 6	19 9
Camerino	sereno	—	26 3	17 2
Lucca	sereno	—	32 4	17 5
Pisa	sereno	—	32 8	14 7
Livorno	sereno	calmo	32 8	20 5
Firenze	sereno	—	32 1	17 2
Arezzo	sereno	—	30 4	19 4
Siena	sereno	—	29 3	20 6
Grosseto	sereno	—	32 0	19 8
Roma	sereno	—	32 1	19 2
Teramo	sereno	—	30 7	17 9
Chieti	sereno	—	27 0	19 0
Aquila	sereno	—	27 2	13 9
Agnone	sereno	—	25 6	17 1
Foggia	1/4 coperto	—	31 8	20 0
Bari	sereno	legg. mosso	27 4	20 8
Lecce	sereno	—	28 7	21 9
Caserta	sereno	—	33 0	20 5
Napoli	sereno	calmo	30 2	22 3
Benevento	3/4 coperto	—	31 5	16 0
Avellino	sereno	—	27 2	12 0
Caggiano	sereno	—	27 6	17 8
Potenza	sereno	—	25 0	15 0
Cosenza	sereno	—	33 0	17 5
Tiriolo	sereno	—	24 2	14 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	29 0	21 0
Trapani	1/2 coperto	calmo	28 1	21 8
Palermo	sereno	calmo	30 6	17 4
Porto Empedocle	sereno	calmo	27 0	22 0
Caltanissetta	sereno	—	29 0	21 2
Messina	sereno	calmo	31 2	21 1
Catania	1/4 coperto	calmo	31 2	21 8
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	30 2	22 3
Cagliari	sereno	calmo	31 0	16 0
Sassari	3/4 coperto	—	26 6	18 0

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile*.